

Circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive

1 - Premesse di carattere generale

1.1 Il sistema agevolativo è applicato attraverso bandi semestrali. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun semestre, la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi. Le risorse finanziarie di ciascun semestre sono pari alla metà di quelle disponibili per il relativo anno, fatta salva la facoltà del Ministro di modificare tale riparto, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse annuali; può essere, altresì prevista l'emanazione di un unico bando annuale.

1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in una graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale e per il bando di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette «banche concessionarie», con le quali stipula apposita convenzione. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti cinque indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo
2. numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo
3. valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta
4. punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche priorità regionali
5. punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche prestazioni ambientali.

1.3 Le graduatorie vengono formate entro il mese successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto di una riserva, del 50%, in favore delle piccole e medie imprese, e di una limitazione, del 5%, nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi ed assegnando, comunque, alle grandi imprese le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate nella graduatoria medesima.

1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione provvisoria, attraverso versamento delle stesse su conti appositamente aperti dalle banche concessionarie. Le banche concessionarie provvedono, secondo stati d'avanzamento, all'erogazione di ciascuna quota in favore delle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, in favore degli istituti collaboratori, una volta che gli stessi abbiano dimostrato la sussistenza dei necessari requisiti. L'erogazione della singola quota può avvenire anche lo stesso giorno della relativa disponibilità qualora l'impresa o, secondo il caso,

l'istituto collaboratore abbia provveduto per tempo ai propri adempimenti. La principale condizione per l'erogazione è che l'iniziativa abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.

1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.

2 - Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese estrattive o manifatturiere e quelle di servizi che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nelle aree di cui all'Allegato n.1, individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni tali imprese devono essere già costituite, quelle di servizi sotto forma di società regolari, e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla nuova disciplina comunitaria in materia.

Alla luce di tale nuova definizione:

A) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere:

è definita **piccola e media** l'impresa che:

- 1) ha meno di 250 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita **piccola** l'impresa che:

- 1) ha meno di 50 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

B) per le imprese fornitrici di servizi:

è definita **piccola e media** l'impresa che:

- 1) ha meno di 95 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita **piccola** l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio n. 1).

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa richiedente le agevolazioni ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima;

c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo stesso;

d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda;

e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di sottoscrizione del modulo della domanda riformulata (si veda il successivo punto 5.6);

f) per le imprese che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;

g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS; i dipendenti occupati part time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

i) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei red-

diti presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del «prospetto delle attività e delle passività» redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

l) il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione del valore del fatturato e del totale del bilancio relativi all'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d) è annuale ed è calcolato sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'esercizio medesimo; il tasso da applicare nei casi di imprese costituite da non oltre un anno e di esercizi contabili con chiusura infrannuale è l'ultimo annuale fissato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31.12.1996 è pari a £. 1.932,7;

m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa richiedente; l'impresa considerata è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

2.3 Le imprese estrattive e manifatturiere possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali» e D - «Attività manifatturiere» della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui al successivo punto 2.4. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.

Le imprese fornitrici di servizi devono essere costituite sotto forma di società regolari e possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o più dei settori di cui all'Allegato n. 2.

2.4 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno e dal relativo programma operativo «Industria, artigianato e servizi alle imprese» per le aree Obiettivo 1, nonché nei Documenti Unici di Programmazione per le aree dell'obiettivo 2 e dell'obiettivo 5b.

L'eleggibilità della legge n. 488/92 a strumento nazionale di cofinanziamento determina, peraltro, una sovrapposizione di normative - quella nazionale e quella comunitaria - con conseguenti limitazioni del campo di applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni ed i settori agevolabili.

Con riferimento alle aree Obiettivi 2 e 5b, i Documenti Unici di Programmazione prevedono la possibilità di finanziare esclusivamente le piccole e medie imprese. Ciò determina che in ciascuna regione interessata l'agevolabilità dei programmi delle grandi imprese risulta possibile, solo nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato, utilizzando esclusivamente le risorse nazionali stanziata in aggiunta a quelle necessarie ad attivare il cofinanziamento.

Le iniziative nelle unità produttive ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige non possono essere ammesse al cofinanziamento UE a valere sugli interventi della legge n. 488/92. Pertanto, l'ammissione delle predette iniziative alle agevolazioni in argomento può essere disposta esclusivamente sulla base delle risorse nazionali che verranno destinate alle suddette regioni.

Le medesime considerazioni si applicano, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione UE, alle iniziative delle imprese artigiane che, in tutte le aree obiettivi 2 e 5b possono essere ammesse alle agevolazioni utilizzando le sole risorse nazionali disponibili per la regione di riferimento.

Limitatamente alle iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, il termine ultimo per l'impegno di spesa e quello per l'erogazione a saldo dell'agevolazione sono fissati rispettivamente al 31.12.1999 ed al 31.12.2001. Al fine di consentire il pieno rispetto di detto termine ultimo per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, quello per la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, normalmente previsto in non oltre sei mesi dopo l'ultimazione del programma, per tali iniziative è fissato a non oltre il 31.3.2001, non ulteriormente prorogabile; la durata dei programmi interessati deve essere, pertanto, opportunamente adeguata.

Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:

Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B) dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell'unità produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione, che l'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e documentare. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell'unità interessata; la concessione delle age-

volazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 3 e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le divisioni, i gruppi, le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 3 sono esclusi dal cofinanziamento UE in considerazione della contestuale finanziabilità a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento, in base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'UE (Decisione 94/173/CE, pubblicata nella GUCE del 23.3.94 e Orientamenti della Commissione 96/C29/03, pubblicati nella GUCE del 2.2.96, regolamento CEE n. 3699/93, pubblicato nella GUCE del 31.12.93), si applicano alcuni divieti e limitazioni nei confronti dell'agevolabilità, pur se con le sole risorse nazionali, di cui alle seguenti precisazioni:

a) indipendentemente dagli ulteriori divieti e limitazioni di cui nel seguito, i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (GUCE C72 del 10 marzo 1994) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali;

b) gli investimenti di cui al punto 1.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE della Commissione del 22.3.94 (si veda l'Allegato n. 4 alla presente circolare), fatto salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali;

c) gli investimenti rientranti nella classe 15.20 di cui alla lettera F) dell'Allegato n. 3 che non rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93 (si veda l'Allegato n. 5 alla presente circolare), fatto salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali;

d) gli investimenti rientranti nelle classi e nelle categorie di cui alla lettera F) dell'Allegato 3 - ad eccezione di quelli nell'ambito della classe 15.20 di cui alla precedente lettera c), e di quelli nell'ambito delle classi 15.94 e 15.95, ammissibili ai fondi nazionali senza ulteriori limitazioni - fatto sempre salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali se non rispettano le condizioni specifiche previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 (si veda l'Allegato n. 4 alla presente circolare). Al fine di facilitare, per ciascuna classe o categoria, l'individuazione delle cennate corrispondenti condizioni, si fornisce il seguente prospetto di ragguaglio tra la classificazione ISTAT '91 ed i punti della decisione 94/173/CE:

ISTAT '91	punto dell'allegato alla decisione 94/173/CE
15.11.1, limitatamente a: - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli - fusione di grassi commestibili di origine animale - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne	2.10
15.11.2 (tutta la categoria)	2.10
15.12.1, limitatamente a: - macellazione di volatili e di conigli - preparazione di carne di volatili e di conigli - produzione di carne di volatili e di conigli fresca	2.10
15.12.2 (tutta la categoria)	2.10
15.13 (tutta la classe)	2.10
15.3 (tutto il gruppo)	2.2 e 2.7
15.4 (tutto il gruppo)	2.5 e 2.6
15.51 (tutta la classe)	2.3
15.61.1 (tutta la categoria)	2.1
15.61.2, limitatamente a: - lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria	2.1
15.62 (tutta la classe)	2.1 e 2.8
15.7 (tutto il gruppo)	2.1
15.83 (tutta la classe)	2.8
15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto	2.11
15.92 (tutta la classe)	2.11
15.93 (tutta la classe)	2.11
15.97 (tutta la classe)	2.1
16 (tutta la divisione)	2.9

Ai fini della concessione delle agevolazioni, il legale rappresentante delle imprese che operano in uno dei settori di cui alla lettera F) dell'Allegato n. 3 deve sottoscrivere una specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6, attestante la conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 o al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93.

Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che la concessione delle agevolazioni sarà disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo punto 6.1 e sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili.

Si rammenta, infine, che l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'UE, nell'ambito degli interventi in favore delle zone obiettivi 1, 2 e 5b, è strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della commissione UE per quanto riguarda in particolare l'ammissibilità a cofinanziamento dei programmi di investimento e delle relative spese (si veda anche l'Allegato n. 8). Di tali orientamenti sarà data tempestiva informativa.

2.5 Qualora una stessa iniziativa riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità produttiva:

- se l'iniziativa concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se l'iniziativa concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, l'iniziativa stessa può essere positivamente considerata per l'accesso ai soli fondi nazionali;
- se l'iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l'iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile;

In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione dell'iniziativa stessa ed il calcolo dei relativi indicatori di cui all'art.6, comma 4 del regolamento.

2.6 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale, nei limiti delle misure massime consentite di cui all'art.2, comma 9 del regolamento, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità produttiva (aree Allegato n. 1). Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più entità fisicamente separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni o di soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorità regionale di cui al successivo punto 6.5, alla stessa intera unità produttiva si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Per quanto concerne le agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nel modulo di domanda, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4 e l'Appendice, Esempio n. 3).

2.7 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle tasse.

2.8 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date effettive o presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1 ed Esempio n. 4);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione (si veda anche il successivo punto 7.1);
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date;
- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la formula n. 2 e l'esempio n. 5 riportati in Appendice.

2.9 Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;
- il tasso di attualizzazione, determinato sulla base del tasso indicativo di cui all'alinea successivo, entra in vigore il 1° gennaio di ciascun anno ed è pari alla media dei tassi indicativi registrati nel trimestre settembre - novembre dell'anno precedente; il tasso di attualizzazione può essere soggetto a variazioni nel corso dell'anno; ciò si verifica allorché la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi indicativi dell'ultimo trimestre noto superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in vigore. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1° gennaio 1996. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima;
- il tasso indicativo è definito:
 - * a partire dal 1° agosto 1996, come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali;
 - * a partire dal 1° agosto 1997, come tasso «swap» interbancario a 5 anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base.

- per la determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che il 50% di ciascuna delle due o tre quote concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi. Si conviene altresì che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

2.10 L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.

3 - Iniziative e spese ammissibili – Il business plan

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di uno stabilimento esistente, secondo le definizioni di cui all'art.3 del regolamento. Ai fini di una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'«unità produttiva», così come definita al precedente punto 2.6, ovvero, secondo il caso, all'«area produttiva da valutare», così come definita al successivo punto 3.8. Si precisa, inoltre, quanto segue:

3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:

- l'«incremento dell'occupazione» è individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3.
- per «altri fattori produttivi» si intende l'ammontare del capitale investito, inteso come totale dell'attivo patrimoniale aziendale;
- per «capacità di produzione» si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- per «prodotti simili» si intendono quelli appartenenti allo stesso «gruppo» della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;
- le iniziative volte ad accrescere la capacità di produzione di prodotti diversi dai simili come sopra definiti, vengono convenzionalmente classificate «nuovi impianti»;
- per valore degli impianti preesistenti, si intende quello relativo agli impianti dell'unità produttiva risultante dal bilancio societario relativo all'ultimo esercizio precedente la data di avvio a realizzazione del programma. Esso si considera rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi, qualora superi il 30% del valore dei nuovi immobilizzi fissi stessi; in caso contrario l'iniziativa viene convenzionalmente classificata come «nuovo impianto».

3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che:

- per «produttività» si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo punto 6.3;
- per «condizioni ecologiche legate ai processi produttivi» si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.

3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da intendere tale l'iniziativa attraverso la quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a «gruppi» differenti.

3.6 La riattivazione consiste nella ripresa dell'attività di un'unità produttiva della quale sia accertato un permanente stato di inattività. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni, è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli dell'impresa titolare dell'unità inattiva. Per i programmi di investimento riconducibili a tale tipologia possono essere ammesse anche le spese di manutenzione straordinaria necessarie per detta ripresa produttiva.

3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguarda il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, l'iniziativa è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui l'iniziativa stessa presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. È questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione e dell'occupazione, l'iniziativa sarebbe da classificare come «trasferimento ed ampliamento».

In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.

3.8 Ciascuna iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'UE (Decisione C(95) 2481 del 15.11.95), deve allegare alla domanda di agevolazione il business plan. Si tratta di un piano

strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unità produttiva e l'eventuale «area produttiva da valutare» nell'ambito delle quali l'iniziativa stessa viene realizzata; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'«area produttiva da valutare», partendo da alcuni dati di base relativi all'«ultimo bilancio consuntivo», sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello «a regime». A tal fine:

- per «ultimo bilancio consuntivo» si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del Modulo di domanda. Qualora, a tale data e relativamente all'esercizio in corso, l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o di un preconsuntivo affidabile, questo può essere assunto quale «ultimo bilancio consuntivo»; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo non può mai essere successivo a quello di avvio a realizzazione.
- per «area produttiva da valutare» si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva. Il concetto di «area produttiva da valutare» viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione dell'iniziativa proposta da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa lo consenta e l'attività economica e produttiva interessata dall'iniziativa medesima rappresenti una quota inferiore al 50% del «valore della produzione» previsto «a regime» per l'intera impresa. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l'«area produttiva da valutare» e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L'«area produttiva da valutare», quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate; deve essere rappresentata e, ove occorra ed a richiesta della banca concessionaria, adeguatamente documentata, la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, e la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte a quella da agevolare. Tali altre iniziative devono essere puntualmente richiamate nella prima parte del business plan e, per quelle oggetto di domande presentate sullo stesso bando o su bandi precedenti, vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica (quest'ultima per le domande dal terzo bando in poi).

Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'«area produttiva da valutare», il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per

quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda.

Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce:

- in Allegato n. 7/a, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuna iniziativa,
- in Allegato n. 7/b, i prospetti contenenti i dati di base che devono essere utilizzati per l'elaborazione della seconda parte del business plan medesimo,
- in Allegato n. 7/c i prospetti secondo i quali devono essere rappresentati gli stati patrimoniali, i conti economici ed i flussi finanziari previsionali anch'essi relativi alla seconda parte,
- in Allegato n. 7/d le istruzioni relative alla compilazione dei suddetti prospetti.

Agli stessi fini di cui sopra, per le imprese tenute alla redazione della seconda parte del business plan e per quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, il Ministero ha predisposto uno specifico software che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan e la compilazione dei richiamati prospetti, anche la compilazione in modo automatico ed integrato con il business plan medesimo della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda (si veda il successivo punto 5.3); resta ferma la massima libertà per le imprese interessate di elaborare i suddetti dati di base e pervenire ai suddetti prospetti previsionali sviluppando le metodologie che ritengono più opportune, ivi compresa, pertanto, quella messa a punto dal Ministero. I prospetti relativi ai dati di base e quelli previsionali, compilati a mano o a macchina o prodotti attraverso il citato software, devono essere allegati alla domanda di agevolazione.

3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al bando precedente, ad eccezione di quelle relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per concessioni edilizie, collaudi di legge, acquisto del suolo aziendale e relative sistemazioni e indagini geognostiche, che possono essere agevolate se sostenute a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. A tale riguardo si precisa che il riferimento contenuto nell'art.4, comma 3 del regolamento, che fa salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del regolamento medesimo in relazione all'ammissibilità delle spese a partire dai due anni precedenti la domanda di agevolazioni originaria, ed il rinvio, per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, ad un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sono relativi esclusivamente alle domande che sono state presentate per il primo bando entro il 3 maggio 1996 e non hanno efficacia con riferimento alle nuove domande.

L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, di cui al successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per le iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.4.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.

Per alcune tipologie di spese vigono alcuni divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive UE, che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento

a tutte le iniziative agevolate sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali; tali divieti, limitazioni e condizioni sono riportati nell'Allegato n. 8.

3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, con le modalità di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 9a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 9b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

4 - Banche concessionarie e istituti collaboratori

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o società di servizi controllate da banche, denominate «banche concessionarie». I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento da parte delle banche medesime.

4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonché alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o società di leasing, denominati «istituti collaboratori», ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarità dell'attività istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 10, l'elenco completo, aggiornato al 18 novembre 1997, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.

4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorché

abilitata alla locazione finanziaria, non può ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:

- ricevere la domanda di agevolazioni (art. 5, comma 1 del regolamento)
- trasmettere tempestivamente la domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel relativo modulo (art. 5, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarità delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare)
- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori (art. 8, comma 4)
- predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 9, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art. 9, comma 7).

In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento, la società di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria la domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.

5 - Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni relativi ai due bandi dell'anno sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:

- alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
- al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:

- la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 10);
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la società di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 10);
- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto, non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in «pool»; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati: 1) ciascuna società di leasing deve aderire al «pool» per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare; 2) tutte le società aderenti al «pool» devono essere istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle banche concessionarie; 3) la società capofila del «pool», in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in

particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre società aderenti al «pool» medesimo; 4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di «pool», una per ciascuna iniziativa da agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le società stesse;

- nel caso di operazioni in «pool» è la società capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;

nel caso di operazioni in «pool» la società capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di «pool».

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata utilizzando il modello appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato negli Allegati nn. 11/a, 11/b e 11/c. Tale modello è valido, indifferentemente, per le iniziative promosse dalle imprese estrattive, da quelle manifatturiere e da quelle di servizi e per le iniziative riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Il modello si compone di un Modulo per la richiesta vera e propria (Allegato n. 11/a) e di una Scheda Tecnica (Allegato n. 11/b), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, da allegare al Modulo stesso insieme alla documentazione di cui all'Allegato n. 12. Il Modulo e la Scheda Tecnica devono essere predisposti in un unico originale anche nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti «programmi misti»).

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale; in tale ultimo caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopia del Modulo, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.

La Scheda Tecnica può essere compilata a mano o a macchina, utilizzando il modello a stampa o una fotocopia dello stesso, ovvero tramite personal computer, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4 (in tale ultima ipotesi il modello a stampa della Scheda Tecnica da trasmettere con il Modulo viene sostituito dal prodotto del personal computer). La Scheda Tecnica comunque compilata deve essere semplicemente firmata nell'apposito spazio di ciascuna pagina dal soggetto che firma il Modulo e deve essere allegata al Modulo stesso secondo le modalità specificate nelle istruzioni alla compilazione (si veda l'Allegato 11/c). Il suddetto software consente anche l'elaborazione e la redazione del business plan in modo integrato con la Scheda Tecnica (si veda anche il precedente punto 3.8). Qualora l'impresa utilizzi il suddetto software per la redazione della Scheda Tecnica e/o per l'elaborazione del business plan deve trasmettere alla banca concessionaria tale documentazione sia su supporto cartaceo che magnetico.

Il Modulo e la Scheda Tecnica a stampa, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

5.4 La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a mano o corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo. In tali ultimi due casi, il predetto soggetto ricevente rilascia all'impresa, a richiesta della stessa, copia del frontespizio del Modulo stesso recante il timbro di accettazione.

5.5 Contestualmente alla presentazione, con le modalità sopra indicate, della domanda di agevolazione alla banca concessionaria o, secondo il caso, all'istituto collaboratore, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il precedente punto 2.6), l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali cui trasmettere copia della domanda sono riportati in Allegato n. 13.

5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ed inserita in una delle graduatorie di cui al successivo punto 6 ma non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nella corrispondente graduatoria relativa al bando immediatamente successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni avanzate dalla banca concessionaria medesima.

In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valide le suddette condizioni di decorrenza delle spese, può riformulare la domanda non agevolata attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:

- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per le iniziative agevolate parzialmente di cui nel seguito;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati «a regime» relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;

- la riformulazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso la presentazione, secondo le modalità di cui ai precedenti punti da 5.2 a 5.5, di un nuovo modello di domanda (Modulo e Scheda Tecnica) recante un nuovo numero di progetto;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo Modulo di domanda;
- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento ed alla stessa deve essere allegata la documentazione progettuale di cui all'Allegato n. 12, limitatamente a quella modificata a seguito della riformulazione;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità, la domanda viene considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.

Le precedenti modalità di riformulazione, ma non quelle di inserimento automatico, si applicano anche alle domande che, a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, sempre che, al momento della riformulazione, non sia stata ancora richiesta l'erogazione del contributo.

Per le domande del secondo bando presentate entro il 31.12.1996, istruite positivamente ma non agevolate si veda il successivo punto 10.1.

Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa può riproporre il relativo programma di investimenti in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.

La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.

5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento della domanda da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza, con riferimento ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8). La domanda incompleta dei suddetti elementi, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non è considerata valida e deve essere restituita all'impresa richiedente entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo al relativo ricevimento, trattenendo agli atti una copia del relativo modello di domanda (Modulo e Scheda Tecnica), del business plan e dell'eventuale supporto magnetico. La restituzione della domanda avviene con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni; detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla Regione competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore. Una domanda incompleta restituita può essere ripresentata dall'impresa, dopo le necessarie integrazioni, comunque entro i termini di cui al precedente punto 5.1 e viene, comunque, considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.

Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi diversi dai precedenti, la banca concessionaria ne richiede l'integrazione all'impresa con una specifica, formale nota raccomandata con ricevuta di ritorno sempre entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al relativo ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla Regione interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.

5.8 Accertata la completezza della domanda la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purché strettamente indispensabili per l'istruttoria.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della sottoscrizione del modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa o, ancor più, dalla realizzazione di altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano iniziative temporalmente sovrapposte a quella in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, posseda il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa stessa;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni. In particolare, per quanto concerne i mezzi propri, la loro immissione deve risultare sufficiente, equilibrata e tempestiva in relazione all'ammontare ed ai tempi degli investimenti, ed i previsti finanziamenti esterni devono risultare compatibili con eventuali preesistenti esposizioni;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.

La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita) e ciò, soprattutto, in relazione alla immissione, da parte dell'impresa richiedente, di capitale proprio in misura ed in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, inoltre, qualora la banca concessionaria dovesse accertare che il capitale proprio dichiarato dall'impresa dovesse risultare inadeguato o intempestivo rispetto all'iniziativa stessa, potrà richiedere all'impresa medesima nuovi o differenti impegni, da sottoscrivere e deliberare con le modalità previste dalla presente normativa; in quest'ultima ipotesi l'azione della banca dovrà essere adeguatamente motivata, alla luce delle considerazioni che precedono e delle funzioni svolte dalla banca concessionaria; dei nuovi apporti si terrà conto nel calcolo dell'indicatore. Ciò si applica anche ai casi di dimenticanza da parte dell'impresa, purché inequivocabilmente comprovata da riscontri oggettivi. Analogamente, allorché la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne relative ad opere murarie, compravendita di brevetti tra soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, beni non installati né funzionanti in maniera continuativa presso l'unità produttiva (diversi da quelli esplicitamente ammissibili secondo la normativa di cui si tratta), minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dell'iniziativa. Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruità).

L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il secondo ed il terzo mese successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3-*bis* dello stesso articolo.

5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; esso aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A, D1, D2, D3, D4 e D5 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell'iniziativa e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;

e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;

f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

6 - Graduatorie e concessioni provvisorie

6.1 Le graduatorie vengono formate dal Ministero entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le graduatorie sono formate per regione o per area. In ciascuna graduatoria vengono inserite tutte le iniziative, pertinenti per territorio e/o per caratteristiche specifiche, i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi. In relazione ai fabbisogni finanziari di ciascuna iniziativa e delle disponibilità attribuite per la regione o per l'area e tenuto conto delle riserve e dei limiti di cui in precedenza, in ciascuna graduatoria vengono anche indicate le domande per le quali si provvederà alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria,

dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilità medesime.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile della graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, con ciò, di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e riformulare e ripresentare la domanda nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 5.6, allegando alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16. Alle domande agevolate parzialmente non si applicano in alcun caso le procedure di inserimento automatico di cui allo stesso precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno successivo. Il Ministero provvede a comunicare alle imprese titolari delle domande non incluse nella graduatoria le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori.

La posizione di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione ai valori assunti dai cinque indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento.

6.2 L'indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.

Il capitale proprio investito o da investire nell'iniziativa è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, in un'unica o più soluzioni, nel corso degli anni solari di realizzazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione dello stesso.

Nel caso in cui, nel corso degli anni solari di realizzazione del programma, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate fino e non oltre la data di presentazione della documentazione finale di spesa di cui all'art. 9, comma 1 del regolamento. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti relativi all'anno solare di ultimazione del programma viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo.

Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.

Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nell'iniziativa in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;

- gli aumenti di capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio preesistenti.

Per effettuare la prima erogazione la banca concessionaria deve acquisire, qualora non l'abbia già fatto in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'Allegato n. 18, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai «prospetti delle attività e passività», redatti con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, da produrre anno per anno alla banca concessionaria; in relazione all'assenza di un competente organo sociale preposto alla deliberazione degli aumenti, dei conferimenti e/o degli accantonamenti di cui sopra, per tali imprese non viene posta, nel provvedimento di concessione, alcuna specifica condizione per l'erogazione delle agevolazioni legata alla dimostrazione del capitale proprio che, pertanto, verrà accertato dalla banca concessionaria in sede di verifiche a consuntivo di cui al successivo punto 6.8.

L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione di preesistenti poste di bilancio devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile all'iniziativa e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'esercizio «precedente» ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo «prospetto delle attività e passività», redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità dell'iniziativa, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

1. aumenti del capitale sociale;

2. conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
3. strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia;
4. finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
5. finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti dell'iniziativa da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. È poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia il valore del capitale proprio destinabile all'iniziativa che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.8 e 2.9).

Il capitale proprio da investire nell'iniziativa non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicità di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.8 ed Appendice, Esempio n. 6).

6.3 L'indicatore n. 2 è il rapporto tra il numero di occupati attivati dall'iniziativa e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo è lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dall'iniziativa è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dall'iniziativa medesima, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio «a regime» e quello riferito ai dodici mesi che precedono quello di avvio a realizzazione del programma ovvero, per i programmi da avviare successivamente alla data di sottoscrizione della domanda, ai dodici mesi che precedono quello della sottoscrizione medesima (per l'individuazione dell'esercizio «a regime» si veda il successivo punto 6.8). Il dato «a regime» da considerare è quello che rileva, rispetto al dato «precedente», la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi antecedenti (a seconda dei casi, l'avvio a realizzazione del programma o la sottoscrizione della domanda) precedano in tutto o in parte l'esercizio «a regime» di un eventuale programma precedente, quale dato «precedente» si deve assumere quello «a regime» previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria;

- nei casi di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento - quest'ultimo qualora non sia classificabile anche secondo un'altra delle tipologie ammissibili - e nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, il numero di occupati attivati dall'iniziativa è pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda;
- nei casi in cui l'iniziativa venga convenzionalmente classificata «nuovo impianto» (si veda il precedente punto 3.2), va indicato e considerato, con i criteri di cui sopra, anche il dato «precedente»;

6.4 L'indicatore n. 3 è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%) (si veda l'Appendice, esempio n. 3). Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria né l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda, può più modificarla; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa e ciò in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.

Ai fini di cui sopra:

- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%.

6.5 L'indicatore n. 4 è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascuna iniziativa sulla base di specifiche priorità regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci ad ognuno dei seguenti elementi:

- territoriale, con riferimento alle aree dei singoli comuni,
- settoriale, con riferimento a ciascuna delle «divisioni» ammissibili della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, ovvero, per le attività di servizi, a ciascuna delle tre articolazioni indicate nell'allegato al regolamento (si veda l'Allegato n. 2 alla presente circolare);
- tipologico, con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni possono formulare al Ministero le proprie proposte relative ai suddetti elementi, individuando i corrispondenti punteggi da applicare alle domande da presentare entro l'anno successivo. Dette proposte vengono formulate anche mediante supporto magnetico, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero. Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutte le iniziative della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. Analogamente, assume valore zero ciascun elemento al quale non viene attribuito alcun punteggio.

Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilità delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regola-

mento, approva entro il 30 novembre successivo i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati.

A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla regione a ciascuno dei tre elementi, così come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale dell'iniziativa medesima.

Ai fini di cui sopra:

- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento al comune dell'unità produttiva indicato al punto B1 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo all'elemento tipologico, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 11/b);
- nel caso di iniziativa classificata, insieme, di «trasferimento» e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per l'iniziativa stessa, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel caso di iniziativa convenzionalmente classificata «nuovo impianto» (si veda il precedente punto 3.2), il punteggio relativo all'elemento tipologico è, per l'iniziativa stessa, quello attribuito dalla regione all'ampliamento».

6.6 L'indicatore n. 5 è determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascuna iniziativa in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla certificazione dei processi produttivi, all'informazione dei soggetti interessati in materia di rischi ambientali connessi con le lavorazioni effettuate, alla predisposizione di piani di sicurezza, alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e delle risorse naturali impiegate nel processo produttivo.

Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni (si vedano i punti C3.1 e C3.2 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda) ad uno specifico questionario composto di due parti, i cui dati si riferiscono all'intera unità produttiva interessata dall'iniziativa. La prima parte comprende cinque quesiti riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende attivare, entro il completamento dell'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali (per l'individuazione dell'esercizio «a regime» si veda il successivo punto 6.8), ed in particolare:

1. l'adesione o meno al sistema comunitario di ecoaudit (Reg. 1836/93) e successive modificazioni o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001),
2. l'attuazione o meno di un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto,
3. l'attuazione o meno di un piano di sicurezza interna, pur non essendo obbligata per legge, per prevenire i rischi industriali per l'ambiente,
4. l'attuazione o meno di un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto,
5. la diffusione o meno di un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del questionario:

- una risposta positiva al primo quesito comporta l'attribuzione di cinque punti e l'impresa non deve fornire nessuna risposta agli altri quattro quesiti; una risposta negativa comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e l'obbligo di proseguire con la compilazione degli altri quattro quesiti; nel caso in cui l'attività svolta nell'unità produttiva non sia assoggettabile né al sistema comunitario ecoaudit né a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale viene attri-

buito un punteggio pari a uno a condizione che le risposte a tutti i quattro quesiti successivi sia positiva, un punteggio pari a zero nel caso in cui anche una sola di tali risposte sia negativa;

- per ciascuna risposta positiva agli altri quattro quesiti viene attribuito un punto; una risposta negativa comporta l'attribuzione di zero punti;
- per ciascuna mancata risposta viene attribuito un punteggio pari a zero.

Il punteggio della prima parte del questionario è pertanto compreso tra zero e cinque.

Nella seconda parte l'impresa deve indicare, con riferimento alla situazione rilevata nell'esercizio «precedente» ed a quella prevista per l'esercizio «a regime», le quantità di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti, le quantità di acqua e di energia consumata nel processo produttivo e l'incidenza, sull'energia totale consumata, di quella da fonti rinnovabili

7 - Erogazione delle agevolazioni

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, attraverso altrettanti versamenti su un conto corrente indicato dalla banca concessionaria ed intestato al Ministero.

Le agevolazioni vengono rese disponibili in due quote qualora l'iniziativa da agevolare venga ultimata entro i 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica di cui al punto 5.3; vengono rese disponibili in tre quote negli altri casi.

La banca concessionaria effettua l'erogazione di ciascuna delle due o tre quote in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa ed allorché quest'ultima abbia dimostrato la sussistenza delle necessarie condizioni. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da ottenere l'erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.

Per il periodo eventualmente intercorrente tra la data della disponibilità e quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza sul predetto conto corrente e matura interessi, ad un tasso equivalente al TUS annuo effettivo *pro tempore* vigente, a favore del Ministero. Detti interessi, al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo, sono liquidati al Ministero medesimo fino al 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce ciascuna delle due o tre quote di contributo ovvero fino alla data di restituzione dei contributi al Ministero stesso, ad esempio in caso di revoca, indipendentemente dall'anno solare in cui avviene detta restituzione; dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della disponibilità di ciascuna delle suddette quote di contributo e fino alla data di accreditamento, la somma corrispondente agli interessi maturati, al netto della ritenuta fiscale, è versata all'impresa o, secondo il caso, all'istituto collaboratore ed assume la natura di contributo, essendo preordinata all'automatico adeguamento dell'agevolazione ai fini del rispetto del calcolo in ESN o ESL.

7.2 Nel caso in cui l'iniziativa preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria separatamente dall'impresa e dall'istituto collaboratore, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.

L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo, comprensivo degli eventuali interessi di cui sopra, nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni.

7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore deve avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile, provvedendo alla detrazione delle maggiori somme eventualmente già erogate, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, applicando, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, i soli interessi legali.

7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 17/a o 17/b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 18 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17/c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta ad eccezione di quelli acquistati con contratti «chiavi in mano».

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve

riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di €. dichiarata per la ... (prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n./199... ex L. 488/92».

7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità, la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, eroga la quota disponibile, dandone comunicazione periodica al Ministero.

7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.

7.7 È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:

- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati «pubblici»), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;

le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

8 - Documentazione finale di spesa e concessioni definitive

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi già ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra,

la data di ultimazione del programma è quella definita al precedente punto 6.8. Per le iniziative riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelle che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni.

8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per le iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.4). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.

8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne di lavorazione, quietanzate o accompagnate dalle dichiarazioni di avvenuto pagamento a saldo, sottoscritte da ciascun fornitore. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, la descrizione e la natura della spesa relativa al bene acquistato o realizzato ed il relativo importo al netto dell'IVA. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento.

Le commesse interne di lavorazione possono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici e relative progettazioni, per le imprese estrattive/manifatturiere e per quelle di servizi iscritte al settore «Industria» dell'INPS; alla sola realizzazione di programmi informatici, per le imprese di servizi non iscritte al settore «Industria» dell'INPS; si ricorda che le spese relative ai programmi informatici sono in ogni caso ammissibili solo per le PMI. Le commesse interne devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.

Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonché un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua

media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.

8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di iniziative comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:

* Allegato n. 19, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

* Allegato n. 20, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

* Allegato n. 21, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

* Allegato n. 22, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

* Allegato n. 23, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di iniziative con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria.

Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorché prevista, dell'iniziativa, con ciò intendendo il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto dell'iniziativa medesima si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali. Sull'argomento si rinvia al precedente punto 6.8, in merito alla verifica degli scostamenti del secondo e del quinto indicatore. Alla documentazione finale di spesa l'impresa deve accompagnare una autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

8.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:

- verificare la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;
- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 10 del regolamento, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, queste ultime sulla base dell'autocertificazione dell'impresa di cui al precedente punto 8.4 ovvero, nei casi in cui necessari, sulla base di una nuova certificazione;
- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. Qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia delle fatture, ciascuna copia deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione di conformità della copia stessa agli originali quietanzati.

8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della documentazione di cui al precedente punto 8.5.

Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.

9 - Revoche

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).

In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come «aiuti di stato» ai sensi degli artt.92 e 93 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni della medesima iniziativa per la quale vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi.

In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data in cui il Ministero mette a disposizione presso la banca concessionaria l'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa non abbia avanzato regolare richiesta di erogazione della prima quota di contributo, corredata di tutta la prevista documentazione per l'erogazione per stato d'avanzamento.

In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui l'iniziativa non venga ultimata entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni

ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l).

In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi e la si rapporta al numero di indicatori suscettibili di variazione. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.

9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

10 - Norme transitorie di prima applicazione

10.1 Le domande di agevolazione presentate entro il 31.12.1996 a valere sul secondo bando, istruite positivamente dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie approvate con D.M. del 30.6.97 in posizione non utile per la concessione delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono mantenere valide, ai fini della sola decorrenza dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria solo previa riformulazione e ripresentazione della domanda stessa nel solo bando successivo (il terzo) secondo le modalità e le procedure di cui alla presente circolare (si veda il precedente punto 5.6). Ai fini di cui sopra, pertanto, l'impresa interessata non può richiedere che la suddetta domanda venga inserita invariata attraverso una semplice istanza in tal senso, come era previsto, per i bandi precedenti, dal punto 3 della circolare n. 39048 del 4.12.96 (G.U. n. 289 del 10.12.96), né può attendersi l'inserimento automatico previsto dal punto 5.6 della presente circolare, ma deve compilare e ripresentare il modello di domanda di cui agli Allegati nn. 11/a e 11/b alla presente circolare medesima.

10.2 Limitatamente alle domande presentate o riformulate sul terzo bando, possono essere utilmente considerati, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1 di cui al precedente punto 6.2, anche gli eventuali versamenti, nonché gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati relativi all'anno solare precedente a quello di avvio a realizzazione del programma. Ai fini del calcolo dell'indicatore tali versamenti, utili e/o ammortamenti vanno imputati, convenzionalmente ed in deroga a quanto indicato al precedente punto 6.2, all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.

Appendice

Formula n. 1: Calcolo degli investimenti attualizzati (da esprimere in milioni di lire e un decimale):

$$A = A0 + A1 \cdot r + A2 \cdot r^2 + A3 \cdot r^3 + \dots$$

ove:

A = ammontare degli investimenti attualizzati

A0, A1, A2, A3, ... = ammontare degli investimenti del programma effettuati, rispettivamente, nell'anno solare di avvio a realizzazione, nel primo anno solare successivo, nel secondo successivo, nel terzo successivo,(in milioni di lire e un decimale)

$r = 1/q$ (per i valori di r e le potenze dello stesso si veda la Tab. n. 2)

$q = (1+i)$

i = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione (si veda la Tab. n. 1)

Formula n. 2: calcolo della singola quota erogabile:

$$e = X \cdot A \cdot qn \cdot Fr \cdot [ESL + ESN / (1 - 0,10 \cdot t \cdot Fap)]$$

E = 3 • e (nel caso di tre quote uguali costanti)

E = 2 • e (nel caso di due quote uguali costanti)

ove:

e = ammontare di ciascuna delle due o tre quote costanti annuali erogabili (in milioni di lire e un decimale)

E = ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due o tre quote uguali)

X = misura richiesta delle agevolazioni rispetto a quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: nel caso in cui venga richiesto il 75% delle agevolazioni massime: X = 0,75)

A = ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma medesimo secondo la Formula n. 1

$q = (1 + i)$

i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 2), espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso dell'10,86%, $i=0,1086$)

n = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima delle tre quote sia precedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio dicembre 1997, prima disponibilità giugno 1998: n=1; avvio ottobre 1998, prima disponibilità giugno 1998: n=0; avvio febbraio 1999, prima disponibilità giugno 1998: n=-1)

$Fr = i \cdot q^2 / (q^3 - 1)$ = fattore di rateizzazione in tre rate annuali costanti (nel caso di tre quote annuali costanti)

$Fr = i \cdot q / (q^2 - 1)$ = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti (nel caso di due quote annuali costanti)

ESL = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, $ESL=0,15$)

ESN = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 50%, ESN=0,50)

t = aliquota fiscale vigente al momento della concessione provvisoria, espressa in punti percentuali/100 (es.: per un'aliquota del 53,2%, t=0,532)

FAP = $(q^5 - 1)/(i \cdot q^5)$ = fattore di accumulazione di 5 rate annuali costanti posticipate

Formola n. 3: normalizzazione degli indicatori per la graduatoria:

$$I_n = (I_i - M) / D$$

ove:

I_n = valore normalizzato del singolo indicatore

I_i = valore da normalizzare del singolo indicatore

M = media degli N valori da normalizzare

N = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D = deviazione standard = $[\sum (I_i - M)^2 / (N - 1)]^{0,5}$

Tabella n. 1: Tassi di attualizzazione (in %)

1996 1 gen.- 31 lug.	1996 1 ago. - 31 dic.	1997 1 gen.- 31 lug.	1997 dal 1° agosto
12,85	12,07	10,86	8,21

Tabella n. 2: Valori di r e potenze dello stesso al variare del tasso di attualizzazione da impiegare per la Formola n.1.

i	r	r ²	r ³	r ⁴	r ⁵	r ⁶	r ⁷
12,85	0,8861320 3	0,78522998	0,69581744	0,61658612	0,54637672	0,48416191	0,42903138
12,07	0,8922994 6	0,79619832	0,71044733	0,63393176	0,56565697	0,50473540	0,45037513
10,86	0,9020386 1	0,81367365	0,73396505	0,66206481	0,59720802	0,53870469	0,48593243
8,21	0,9241290 1	0,85401442	0,78921950	0,72934064	0,67400484	0,62286742	0,57560985

Esempio n. 1 (determinazione della dimensione di un'impresa):

	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4	Ipotesi 5	Ipotesi 6	Ipotesi 7	Ipotesi 8
n. dipendenti	49	50	49	49	200	49	40	200
Fatturato netto (milioni di ECU)	6,5	6,5	6,5	6,5	18	6,5	4	37
Totale di bilancio (milioni di ECU)	4	4	4	4	8	4	2	20
Detenzioni nell'impresa richiedente (1)								
- piccole (n. imprese x %)	1 x 80%	1 x 80%	1 x 60%	1 x 75%	1 x 10%	1 x 35%	1 x 80%	1 x 10%
- medie (n. imprese x %)	1 x 10%	1 x 10%	3 x 10%	1 x 12%	3 x 20%	1 x 40%	1 x 10%	1 x 80%
- grandi (n. imprese x %)	1 x 10%	1 x 10%	1 x 10%	1 x 13%	2 x 15%	1 x 25%	1 x 10%	1 x 10%
Parametri relativi ad altre imprese delle quali la richiedente detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto (2)								
- impresa n. 1								
n. dipendenti	---	---	---	---	---	---	12	20
Fatturato netto (milioni di ECU)	---	---	---	---	---	---	2,5	5
Totale di bilancio (milioni di ECU)	---	---	---	---	---	---	1	4
- impresa n. 2								
n. dipendenti	---	---	---	---	---	---	---	20
Fatturato netto (milioni di ECU)	---	---	---	---	---	---	---	5
Totale di bilancio (milioni di ECU)	---	---	---	---	---	---	---	4
Valori totali (3)								
n. dipendenti	49	50	49	49	200	49	52	240
Fatturato netto (milioni di ECU)	6,5	6,5	6,5					

Allegato n. 1

Aree interessate dagli Obiettivi 1, 2 e 5b e dalla deroga di cui all'art. 92.3.c del trattato di Roma e relative misure agevolative massime consentite (punto 2.1 della circolare)

OBIETTIVO 1

BASILICATA

- comuni delle provincie di Potenza (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni della provincia di Matera (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

CALABRIA

- tutti i comuni (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

CAMPANIA

- comuni della provincia di Benevento (50% ESN+15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

MOLISE

- tutti i comuni (40% ESN per le PMI e 30% ESN per le GI, fino al 31.12.98; 30% ESN per le PMI e 25% ESN per le GI, dall'1.1.99)

PUGLIA

- tutti i comuni (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SARDEGNA

- comuni delle provincie di Nuoro e Oristano (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Cagliari e Sassari (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SICILIA

- comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI).

FUORI OBIETTIVO, con deroga 92.3.c

ABRUZZO

- tutti i comuni (30% ESN per le PMI e 25% ESN per le GI)

ALTRE ZONE

- (20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI, 10% ESN per le GI)

OBIETTIVI 2 e 5b, con deroga 92.3.c

(20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI e 10% ESN per le GI)

OBIETTIVI 2 e 5b, senza deroga 92.3.c

(15% ESL per le PI, 7,5% ESL per le MI)

Viene di seguito riportato l'elenco dei territori comunali facenti parte delle aree obiettivi 2 e 5b e delle altre zone fuori obiettivo con deroga 92.3.c.

Allegato n. 2

Articolazione dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 2.3 della circolare)

1) SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

6. Ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati anche da e per lo spazio;
7. Produzione di software
8. Consulenza informatica e/o telematica
9. Formazione professionale
10. Teledidattica, teleformazione e teleconsulenza
11. Supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

2) SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL'INFORMAZIONE

1. Assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo
2. Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive
3. Produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
4. Sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o la diffusione di servizi telematici
5. Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale, di cui alla legge 6.8.90, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto.

3) SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA

1. Studi e pianificazioni
2. Progettazioni
3. Assistenza ad acquisti ed appalti
4. Servizi computerizzati
5. Assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici
6. Problematiche della gestione
7. Problematiche della ricerca e sviluppo
8. Problematiche della logistica e distribuzione

9. Problematiche del marketing e della penetrazione commerciale
10. Problematiche dell'import-export
11. Problematiche economico-finanziarie
12. Problematiche fiscali e del bilancio
13. Problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile
14. Problematiche del personale, compresa la formazione professionale
15. Problematiche dell'ufficio
16. Problematiche dell'elaborazione dati
17. Problematiche dell'energia
18. Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
19. Problematiche ambientali
20. Problematiche della sicurezza sul lavoro

Allegato n. 3

Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea (punto 2.4 della circolare)

A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi, **previa notifica**, solo investimenti per **la protezione dell'ambiente** (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28.12.96).

Classificazione ISTAT '91:

- 13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)» (tutta la classe) ^(*)

^(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

B) SIDERURGIA - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: «Inquadramento settori non CECA» - G.U.C.E. C320 del 13.12.88).

Classificazione ISTAT '91:

27.22.1 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria)

27.22.2 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

C) CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie sono ammesse, previa notifica, solo investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 - G.U.C.E. L251 del 3.10.96).

Classificazione ISTAT '91:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30.3.96).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 MECU o aiuti lordi pari o superiori a 5 MECU) (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 «Fabbricazione di autoveicoli», limitatamente a

fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone

fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali

fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe

fabbricazione di autobus, filobus

fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi»

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 «Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori»

fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo.

fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Le seguenti classi e categorie sono escluse dal cofinanziamento dell'UE (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali se rispettano le condizioni poste dalla normativa comunitaria in materia (ultime normative di riferimento: Decisione 94/173/CE pubblicata sulla G.U.C.E. del 23.3.94; Orientamenti della Commissione 96/C29/03 pubblicati sulla G.U.C.E. del 2.2.96; Regolamento CEE n. 3699/93 pubblicato sulla G.U.C.E. del 31.12.93).

Classificazione ISTAT '91:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione», limitatamente a produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse
produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli
fusione di grassi commestibili di origine animale
lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a macellazione di volatili e di conigli
preparazione di carne di volatili e di conigli
produzione di carne di volatili e di conigli, fresca

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie», limitatamente a

lavorazione del riso; produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso

produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti» limitatamente a fabbricazione di aceto

15.92 «Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uve non di produzione propria» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16 «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Allegato n. 4

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.1994 della Commissione (punto 2.4 della circolare).

Il testo dell'allegato viene riportato integralmente, evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si tratta.

1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori

1.1. È accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2. e 2:

- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;
- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;
- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;
- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione;
- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di una attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio;
- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;
- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;
- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento.

2. Esclusioni relative a taluni settori specifici

2.1 Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);

- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzino;
- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20.000 t. all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzione, salvo nel caso che:
 - venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, oppure
 - si tratti di investimenti che prevedono una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura, oppure
 - la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole.

2.2 Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:

- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.

2.3 Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;
- investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
- investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della do-

manda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.4. Nel settore delle piante foraggiere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole.

2.5. Nel settore della oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t. all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:

- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria,

oppure

- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione,

oppure

- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini, ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione.

2.6. Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse.

2.7 Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola).

2.8 Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti tranne quelli concernenti:

- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60.000 t. di zucchero).

2.9 Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti.

2.10 Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti miranti a potenziare le capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;
- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedono un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abban-

donata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.11 Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:

- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempre che la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;
- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1. ultimo trattino;
- investimenti promossi da organismi che raggruppano, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

2.12 Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa.

2.13 Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;
- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI,
- fatte salve le condizioni fissate all'art.1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.

Allegato n. 5

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93 (punto 2.4 della circolare)

Il testo dell'allegato III viene riportato integralmente, evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si tratta.

CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D'INTERVENTO

1. Attuazione dei programmi d'orientamento pluriennali (titolo II)

1.1 Arresto definitivo (articolo 8, paragrafo 2)

12. L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato attività di pesca per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80 % del numero di giorni in mare consentito dalla normativa nazionale in vigore.

13. Alle navi per cui è stata presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato una domanda di arresto definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n.4028/86 entro il 31 dicembre 1993, si applicano i criteri dell'articolo 24 dello stesso.

14. Le operazioni possono riguardare solo le navi di oltre dieci anni.

1.2 Associazioni temporanee di imprese e società miste (articolo 9)

6. Le azioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

- riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate in un porto della Comunità, in attività da oltre cinque anni battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, tecnicamente adatte a svolgere le operazioni di pesca previste; tuttavia, non sarà richiesta un'attività minima di cinque anni per le navi registrate in un porto comunitario fra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990;
- le navi interessate battono bandiera dello Stato membro per tutta la durata dell'associazione temporanea di imprese, che deve prevedere operazioni di pesca con una durata compresa tra sei mesi e un anno;
- qualora venga costituita una società mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso il paese terzo interessato, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie.

21. I contributi finanziari per i progetti di società miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n.2908/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n.4028/86. Dai contributi concessi verrà detratta *pro rata temporis* l'importo riscosso in precedenza nei seguenti casi:

- aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista;
- aiuti alla modernizzazione e/o premio ad un'associazione temporanea di imprese nei cinque anni precedenti la costituzione della società mista.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura (*G.U.* n. L. 290 del 22.10.1983, pag. 1).

1.3 Costruzione di navi (articolo 10)

1. Le navi debbono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e direttive vigenti in materia d'igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi. Esse vengono introdotte nell'apposita sezione dello schedario comunitario.

2. Per la concessione del contributo finanziario vengono privilegiate le navi che utilizzano gli attrezzi e metodi di pesca più selettivi.

1.4 Ammodernamento delle navi (articolo 10)

1. Gli investimenti debbono riguardare:

- la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego di attrezzi e metodi più selettivi, e/o
- il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di determinate disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario, e/o
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o
- l'attrezzatura di controllo delle operazioni di pesca che si trova a bordo delle navi.

2. Le operazioni possono riguardare solamente navi con meno di trenta anni. Questo limite non si applica se gli investimenti riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca imbarcate.

2. Investimenti nei settori previsti al titolo III

2.0 Aspetti generali

1. Gli investimenti debbono:

- contribuire, quale effetto economico duraturo, al miglioramento strutturale previsto;
- offrire garanzie sufficienti di fattibilità tecnica ed economica, evitando in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie.

2. In tutti i settori di cui al titolo III sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

3. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti l'acquisto di terreni, la copertura di spese di carattere generale oltre il 12% dei costi e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

2.1 Acquacoltura

Le misure possono riguardare investimento materiali concernenti:

1. la costruzione, l'attrezzatura, l'estensione e la modernizzazione d'impianti d'acquacoltura, ed in particolare:

- la costruzione, la modernizzazione e l'acquisto di edifici;
- i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole;
- l'acquisto e l'installazione di attrezzature e di macchinari nuovi e destinati esclusivamente alla produzione acquicola, comprese le imbarcazioni di servizio e le attrezzature di tipo informatico e telematico.

2. Progetti intesi a dimostrare, su scala analoga a quella dei normali investimenti produttivi, la fattibilità tecnica e la redditività economica dell'allevamento di specie non ancora sfruttate commercialmente in acquacoltura o di tecniche di allevamento innovative, purché si basino su lavori di ricerca conclusivi.

2.2 Sistemazione di zone marine costiere

Gli investimenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:

1. prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse ittiche nella zona marina interessata;

2. essere realizzati da enti pubblici, da organizzazioni di produttori riconosciute o da organismi designati a tal fine dall'autorità competente dello Stato Membro interessato.

2.3 Attrezzatura dei porti da pesca

1. Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti ed attrezzature destinati a:

- migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
- coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);
- sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

2. Sono privilegiati gli investimenti:

- che interessano l'intera comunità di pescatori del porto;
- che contribuiscono allo sviluppo generale del porto e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori.

2.4 Trasformazione e commercializzazione

1. Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:

- la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti;
- l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica);
- l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività e ad incrementare il valore aggiunto.

2. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratta d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- il commercio al dettaglio.

3. Attività di promozione (articolo 12)

1. Le spese ammissibili riguardano in particolare:

- i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali e i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.

2. Sono privilegiate:

- le azioni volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
- le azioni a carattere collettivo;
- le azioni volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3. Non sono ammissibili i costi di funzionamento del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).

Allegato n. 6

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Dichiarazione dell'impresa relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto F) dell'Allegato n. 3 (punto 2.4 della circolare)

Il sottoscritto
....., nato a
....., prov. il, e residente in
....., prov., via e n. civ.
in qualità di ⁽¹⁾ dell'impresa
..... consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge
4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

- che il programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/92 recante il n./199... concerne una unità produttiva operante in una delle classi o categorie escluse dal cofinanziamento UE e sottoposte alle condizioni, alle limitazioni ed ai divieti di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 o al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93;
- di essere a conoscenza di tali condizioni, limitazioni e divieti comunitari;
- che il suddetto programma di investimenti presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti citati.

per l'impresa:
timbro e firma

⁽¹⁾ titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

Spazio per l'autentica della firma (art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il funzionario incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome Luogo e data dell'identificazione:
Timbro e Firma

Allegato n. 7/a

Business plan: prima parte descrittiva; indice ragionato degli argomenti (punto 3.8 della circolare)

A. L'impresa e i suoi protagonisti

- * Presentazione dell'impresa

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

- * Vertice e management aziendale

(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

- * Ubicazione

(indicare l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla società)

B. Sintesi dell'iniziativa proposta

- * Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale

(descrivere sinteticamente l'iniziativa che si intende realizzare; per le iniziative proposte da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se l'iniziativa stessa va inquadrata con riferimento all'intera impresa oppure all'«area produttiva da valutare», nel qual caso definire quest'ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

- * Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine

(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

- * Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B1. Il prodotto/servizio

* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

- * Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

- * Caratteristiche del mercato di sbocco

- * Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero

- * Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

- * Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due

- * I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

- * Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire)

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, l'articolazione di cui al prospetto seguente e ponendo particolare attenzione affinché gli

importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento, coincidano con quelli indicati al punto B10 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda; tale coincidenza viene automaticamente assicurata, per chi intende utilizzarlo, dal software per la compilazione della Scheda Tecnica e l'elaborazione del business plan. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice):

Descrizione delle spese del programma	Spese dirette (€M)	Spese in leasing (€M)
PROGETTAZIONE E STUDI		
- Progettazioni		
- Direzione dei lavori		
- Studi di fattibilità		
- Valutazione impatto ambientale		
- Collaudi di legge		
- Oneri di concessione edilizia		
- Altro		
Totale progettazione e studi		

Descrizione delle spese del programma	Spese dirette (€M)	Spese in leasing (€M)
SUOLO AZIENDALE		
- Suolo aziendale		
- Sistemazione suolo		
- Indagini geognostiche		
Totale suolo aziendale		
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI		
Capannoni e fabbricati industriali		
- (singole descrizioni)		
Totale capannoni e fabbricati industriali		
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali		
- (singole descrizioni)		
Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali		
Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne		
- Riscaldamento		
- Condizionamento		
- Idrico		

- Elettrico		
- Fognario		
- Metano		
- Aria compressa		
- Telefonico		
- Altri impianti generali		
Totale impianti generali		
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie		
- Strade		
- Piazzali		
- Recinzioni		
- Allacciamenti ferroviari		
- Tettoie		
- Cabine metano, elettriche, ecc.		
- Basamenti per macchinari e impianti		
- Altro		
Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.		
Opere varie		
Totale opere varie		
Totale opere murarie e assimilabili		
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE		
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)		
Totale macchinari		
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)		
Totale impianti		
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio)		
Totale attrezzature		
Software (descrizione del software previsto)		
Brevetti (descrizione)		
Totale software e brevetti		
Mezzi mobili (descrizione)		
Totale mezzi mobili		
Totale macchinari impianti e attrezzature		
TOTALE INVESTIMENTO		

* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori
(*descrivere la struttura del mercato delle materie prime*)

* L'organizzazione del lavoro
(*struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino all'esercizio di regime*)

B.4 Le prestazioni ambientali

* Breve commento in merito ai dati ed alle informazioni fornite ai punti da C3.1.1 a C3.2.5 della Scheda Tecnica.

Allegato n. 8

Divieti, limitazioni e condizioni vigenti per alcune tipologie di spese (punti 2.4 e 3.9 della circolare)

- le spese per l'acquisto del terreno non possono essere ammesse in misura superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative a progettazioni, direzione lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, collaudi di legge, oneri per concessioni edilizie e assimilabili non possono essere ammesse in misura superiore al 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative ai programmi informatici, anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, non possono essere ammesse per le imprese di grandi dimensioni sia estrattive o manifatturiere che di servizi;
- le spese relative ai brevetti possono essere ammesse solo per PMI estrattive o manifatturiere e per quelle di servizi iscritte al settore «Industria» dell'INPS;
- le spese relative alle commesse interne, ove consentite, possono essere ammesse solo nella misura in cui capitalizzate;
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data della domanda, dieci anni dalla data entrata in funzione del programma nell'ambito del quale l'immobile stesso è stato originariamente agevolato. Detta limitazione non ricorre nel caso in cui tali precedenti agevolazioni siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:
 - * per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»
 - * per quelli provenienti dall'Unione europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla «fattura integrata» ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93;
- le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro - soluto»;
- l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrate in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di «ristrutturazione»;
- la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, anche attraverso la cogenerazione o finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, può essere ammessa alle agevolazioni ed il relativo investimento, qualora non inserito in un più vasto programma inquadrate in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, essere classificato di «ammodernamento», purché:

* ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di autoproduzione (la banca concessionaria può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di notorietà in tal senso resa dal legale rappresentante dell'impresa);

* l'impianto sia ubicato all'interno dell'unità produttiva aziendale (si veda la definizione di unità produttiva al punto 2.6 della presente circolare);

* la potenzialità dell'impianto sia commisurata ai fabbisogni dell'unità produttiva o, in caso contrario, la produzione in eccesso costituisca attività marginale, in termini di fatturato, rispetto a quella caratteristica dell'unità produttiva medesima e, nel caso in cui l'impianto sia finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, la potenzialità medesima sia, inoltre, commisurata ai quantitativi degli scarti aziendali da utilizzare;

– le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell'«area produttiva da valutare») o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

* siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

* dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;

* vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/92;

* siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;

* vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

* la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

* i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.68, n. 15;

* il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazioni una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.68, n. 15.

Allegato n. 9/a

Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni (punto 3.10 della circolare)

Il sottoscritto
....., nato a , prov. il
....., e residente in , prov., via e n. civ.
....., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.
15,

DICHIARA

in qualità di (1) dell'impresa
..... con sede legale in
....., via e n. civ.

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.
..... del un contributo di £..... a seguito della do-
manda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della legge n. 488/92 e recante il n.
...../199...., riguardante un programma di investimenti produttivi comportante spese ritenute
ammissibili per £....., relativo all'unità produttiva ubicata in
....., prov., via e n. civ.;

- che i beni oggetto del citato decreto di concessione sono quelli identificabili attraverso i numeri ri-
portati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto allegato, composto di n.
fogli timbrati e firmati.

L'impresa:
timbro e firma

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)

Spazio per l'autentica della firma (art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)	
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante , previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il funzionario incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome Luogo e data dell'identificazione:	
Timbro e Firma	

Allegato n. 9/b

n°matricola	fattura (1)		descrizione		(2)
	n.	data	fornitore		

(1) Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo; per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna; per i beni realizzati con commessa interna di lavorazione, indicare gli estremi di quest'ultima

(2) Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene

FOGLIO n. di n.

per l'impresa
timbro e firma

Allegato n. 10

**Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie (punto 4.2 della circolare).
aggiornato al 18 novembre 1997**

Banche concessionarie	Istituti collaboratori	Banche concessionarie	Istituti collaboratori
BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova	° LIGURE LEASING SPA - Savona ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Bologna	° BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova ° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia ° FINCAER SERVIZI SPA - Bologna ° FRAER LEASING SPA - Cesena (Forli) ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° POPOLAR LEASING SPA - Pesaro ° PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio (Reggio Emilia) ° SIL SOCIETA'ITALIANA LEASING SPA - Genova

BANCA CIS SPA - Cagliari	° AGRILEASING SPA - Roma ° CREDIT LEASING SOCIETA' PER IL NG FINANZIARIO SPA - Milano ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° SARDALEASING SO-CIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari		
-----------------------------	---	--	--

<p>BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano ° BIELLA LEASING SPA - Biella ° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia ° CREDIT LEASING SOCIETA'PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano ° FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) ° FINCRAL LEASING SPA - Venezia ° FINDATA LEASING SPA (già FINDATA FINANZIAMENTI) - Torino ° ING LEASE (ITALIA) - Bolzano ° LEASIMPRESA SPA - Torino ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze ° SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano ° SAVA LEASING SPA - Torino 		
--	---	--	--

		CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE SPA - Milano	<ul style="list-style-type: none"> ° ABF LEASING SPA - Milano ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano ° BANCAPERTA SPA (già TECHNOLEASING ITALIANA SPA) - Sondrio ° BPB LEASING SPA - Bergamo ° ETRURIA LEASING SPA - Firenze ° FIN-ECO LEASING SPA - Brescia ° POPOLAR LEASING SPA - Pesaro ° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano
		EFIBANCA SPA - Roma	<ul style="list-style-type: none"> ° COOPERLEASING SPA - Bologna ° LOCAFIT SPA - Milano ° SUD LEASING SPA - Bari
		EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Roma	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano ° BIELLA LEASING SPA - Biella ° COOPERLEASING SPA - Bologna ° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia ° LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano ° LEASING ROMA SPA - Roma ° LOCAFIT SPA - Milano ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa ° SBS LEASING SPA - Brescia ° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano ° SUD LEASING SPA - Bari

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma	° COOPERLEASING SPA – Bologna ° LOCAFIT SPA - Milano ° SAVA LEASING SPA - Torino ° SUD LEASING SPA - Bari		
BANCO AMBROSIANO VENETO SPA - Vicenza	° AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° LOCAZIONI FINANZIARIE - Brescia		
BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli	° B. N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli		
BANCO DI SARDEGNA SPA - Cagliari	° SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari		
BANCO DI SICILIA SPA - Palermo	° AGRILEASING SPA - Roma ° BASILEASING SPA - Palermo ° SERLEASING SPA - Roma		

<p>INTERBANCA BANCA PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SPA - Milano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTUR A SPA - Roma ° BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano ° DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° LEASING ROMA SPA - Roma ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° MILANO LOCAZIONI FINANZIARIE SPA - Milano ° SIL SOCIETÀ ITALIANA LEASING SPA - Genova 	<p>MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA - Perugia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° CENTRO LEASING SPA - Firenze ° C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni ° ETRURIA LEASING SPA - Firenze ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
		<p>MEDIOCREDITO DEL SUD MEDIOSUD SPA - Bari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
		<p>MEDIOCREDITO DI ROMA SPA - Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° ETRURIA LEASING SPA - Firenze ° LEASING ROMA SPA - Roma ° SAVA LEASING SPA - Torino
<p>IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA - Palermo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° BASILEASING SPA - Palermo ° LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 		

<p>ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA - Torino</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano ° FINDATA LEASING SPA (già FINDATA FINANZIAMENTI) - Torino ° FIME LEASING SPA - Napoli ° LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° SANPAOLO LEASINT - SOCIETÀ DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano ° SAVA LEASING SPA - Torino 	<p>MEDIO CREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - Ancona</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° CENTRO LEASING SPA - Firenze ° ESALEASING SPA - Ancona ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° MEDIO CREDITO DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA SPA - Udine ° POPOLAR LEASING SPA - Pesaro
		<p>MEDIO CREDITO LOMBARDO SPA - Milano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio (Milano) ° FIN-ECO LEASING SPA - Brescia ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° ING LEASE (ITALIA) - Bolzano ° LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze ° PO LEASING SPA - Parma ° SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano

<p>ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO IMI SPA - Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA – Roma ° CENTRO LEASING SPA - Firenze ° LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA – Milano ° SANPAOLO LEASINT SOCIETA'DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano ° IMI LEASE SPA (già SPEI LEASING SPA) - Roma 		
<p>MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA – Roma ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano ° FIN-ECO LEASING SPA - Brescia ° FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 	<p>MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Firenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING - Siena ° CENTRO LEASING SPA - Firenze ° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia ° ETRURIA LEASING SPA - Firenze ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° MERCHANT LEASING INTERNATIONAL SPA - Prato

MEDIO CREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE SPA - Trento	<ul style="list-style-type: none"> ° AGRILEASING SPA - Roma ° FIN-ECO LEASING SPA - Brescia ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° MEDIO CREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine 	PROMINVESTMENT SPA - Roma	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano ° BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) ° CREDIT LEASING SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano ° ISEFI INTERNAZIONALE DI SERVIZI FINANZIARI SPA - Bologna ° LEASING ROMA SPA - Roma ° PALLADIO LEASING SPA - Vicenza ° SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano
MEDIO VENEZIE BANCA SPA - Venezia	<ul style="list-style-type: none"> ° ADRIA LEASING SPA - Treviso ° CENTRO LEASING SPA - Firenze ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano ° LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino ° SIL SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova 		
		STUDIO FINANZIARIO SPA - Milano	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano ° BPB LEASING SPA - Bergamo ° ESALEASING SPA - Ancona ° FISCAMBI LEASING SPA - Milano
ABF LEASING SPA - Milano	° CENTROBANCA	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio (Milano)	° MEDIO CREDITO LOMBARDO
ADRIA LEASING SPA - Treviso	° MEDIO VENEZIE BANCA	BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA MEDIO CREDITO ° INTERBANCA ° ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

AGRILEASING SPA - Roma	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA CIS ° BANCA MEDIOCREDITO ° BANCO DI SICILIA ° EUROPROGETTI E FINANZA ° INTERBANCA ° IMI ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ° MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA ° MEDIOSUD ° MEDIOCREDITO DI ROMA ° MEDIOCREDITO FONDARIO CENTROITALIA ° MEDIOCREDITO TOSCANO ° MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE 	BASILEASING SPA - Palermo	° BANCO DI SICILIA - IRFIS
AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCO AMBROSIANO VENETO 	BIELLA LEASING SPA - Biella	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA MEDIOCREDITO ° EUROPROGETTI E FINANZA
B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCO DI NAPOLI 	BPB LEASING SPA - Bergamo	<ul style="list-style-type: none"> ° CENTROBANCA ° STUDIO FINANZIARIO
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova	<ul style="list-style-type: none"> ° CARISBO 	C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni	<ul style="list-style-type: none"> ° MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano	<ul style="list-style-type: none"> ° PROMINVESTMENT 	CENTRO LEASING SPA - Firenze	<ul style="list-style-type: none"> ° IMI ° MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA ° MEDIOCREDITO FONDARIO CENTROITALIA ° MEDIOCREDITO TOSCANO ° MEDIOVENEZIE BANCA
BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano)	<ul style="list-style-type: none"> ° PROMINVESTMENT 	COOPERLEASING SPA - Bologna	<ul style="list-style-type: none"> ° BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ° EFIBANCA ° EUROPROGETTI E FINANZA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING - Siena	° MEDIOCREDITO TOSCANO	CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia	° BANCA MEDIOCREDITO ° CARISBO ° EUROPROGETTI E FINANZA ° MEDIOCREDITO TOSCANO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma	° INTERBANCA	CREDIT LEASING SOCIETA'PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano	° BANCA CIS ° BANCA MEDIOCREDITO ° PROMINVESTMENT
BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano	° CENTROBANCA ° EUROPROGETTI E FINANZA ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ° STUDIO FINANZIARIO	DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano	° INTERBANCA
BANCAPERTA SPA (già TECHNOLEASING ITALIANA SPA) - Sondrio	° CENTROBANCA	ESALEASING SPA - Ancona	° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA ° STUDIO FINANZIARIO
		ETRURIA LEASING SPA - Firenze	° CENTROBANCA ° MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA ° MEDIOCREDITO DI ROMA ° MEDIOCREDITO TOSCANO
FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo)	° BANCA MEDIOCREDITO	LIGURE LEASING SPA - Savona	° BANCA CARIGE
FIN-ECO LEASING SPA - Brescia	° CENTROBANCA ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ° MEDIOCREDITO LOMBARDO ° MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE	LOCAFIT SPA - Milano	° BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ° EFIBANCA ° EUROPROGETTI E FINANZA

FINCAER SERVIZI SPA - Bologna	° CARISBO	LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino	° BANCA CARIGE ° BANCA MEDIOCREDITO ° CARISBO ° INTERBANCA ° ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ° MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA ° MEDIOSUD ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA ° MEDIOCREDITO LOMBARDO ° MEDIOCREDITO TOSCANO ° MEDIOVENEZIE BANCA
FINCRAL LEASING SPA - Venezia	° BANCA MEDIOCREDITO	LOCAZIONI FINANZIARIE Brescia	° BANCO AMBROSIANO - VENETO
FINDATA LEASING SPA (già FINDATA FINANZIAMENTI SPA) - Torino	° BANCA MEDIOCREDITO ° ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO	MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine	° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA ° MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE
FISCAMBI LEASING SPA - Milano	° BANCA CIS ° BANCO AMBROSIANO VENETO ° INTERBANCA ° MEDIOCREDITO LOMBARDO ° MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE ° MEDIOVENEZIE BANCA ° STUDIO FINANZIARIO	MERCANTILE LEASING SPA - Firenze	° MEDIOCREDITO LOMBARDO ° BANCA MEDIOCREDITO
FRAER LEASING SPA - Cesena (Forli)	° CARISBO	MERCHANT LEASING INTERNATIONAL SPA - Prato	° MEDIOCREDITO TOSCANO
FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI- VENEZIA GIULIA LOCAZIONI	° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	MILANO LOCAZIONI FINANZIARIE SPA - Milano	° INTERBANCA

INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine		PALLADIO LEASING SPA - Vicenza	° PROMINVESTMENT
IMI LEASE SPA (già SPEI LEASING) - Roma	° IMI	PO LEASING SPA - Parma	° MEDIOCREDITO LOMBARDO
ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano	° MEDIOCREDITO LOMBARDO ° BANCA MEDIOCREDITO	POPOLAR LEASING SPA - Pesaro	° CENTROBANCA ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA ° CARISBO
		PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio (Reggio Emilia)	° CARISBO
ISEFI INTERNAZIONALE DI SERVIZI FINANZIARI SPA - Bologna	° PROMINVESTMENT	PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa	° EUROPROGETTI E FINANZA
LEASIMPRESA SPA - Torino	° BANCA MEDIOCREDITO ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano	° CENTROBANCA ° EUROPROGETTI E FINANZA ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
LEASINDUSTRIA LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano	° EUROPROGETTI E FINANZA ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ° IMI ° MEDIOSUD ° MEDIOCREDITO LOMBARDO	SANPAOLO LEASING SOCIETÀ DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano	° BANCA MEDIOCREDITO ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ° IMI ° MEDIOCREDITO LOMBARDO
LEASING ROMA SPA - Roma	° EUROPROGETTI E FINANZA ° INTERBANCA ° MEDIOCREDITO DI ROMA ° PROMINVESTMENT	SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari	° BANCA CIS ° BANCO DI SARDEGNA
LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo	° IRFIS		

SAVA LEASING SPA - Torino	° BANCA MEDIOCREDITO ° BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ° ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ° MEDIOCREDITO DI ROMA	SERLEASING SPA - Roma	° BANCO DI SICILIA
SBS LEASING SPA - Brescia	° EUROPROGETTI E FINANZA	SIL SOCIETÀ ITALIANA LEASING SPA - Genova	° CARISBO ° INTERBANCA ° MEDIOVENEZIE BANCA
SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano	° PROMINVESTMEN T	SUD LEASING SPA - Bari	° BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ° EFIBANCA ° EUROPROGETTI E FINANZA

Allegato n. 11/a

Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare) Mod. 02/1997

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
AI SENSI DEL D.L. 22.10.1992, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 19.12.1992, N. 488

spazio riservato all'istituto collaboratore (accettazione)	Spett.le Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per il tramite della Banca Concessionaria / dell'Istituto Collaboratore ⁽¹⁾ Via n.
spazio riservato alla banca concessionaria (accettazione)	
N. Progetto	bollo

Domanda di agevolazioni dell'impresa
..... per l'unità produttiva ubicata
nel comune di prov.
.....
Banca Concessionaria prescelta per l'istruttoria⁽²⁾
.....

⁽¹⁾ La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso sia prevista l'acquisizione, anche se solo in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria. Nel caso in cui siano previsti più istituti collaboratori in «pool», la domanda deve essere presentata all'istituto capofila del «pool» medesimo. L'IMPRESA **non deve trasmettere** LA DOMANDA AL MINISTERO.

FOTOCOPIA DELLA PRESENTE DOMANDA E DELLA RELATIVA SCHEDA TECNICA ALLEGATA DEVE ESSERE INVECE TRASMESSA CONTESTUALMENTE ALLA REGIONE COMPETENTE.

⁽²⁾ La Banca concessionaria deve essere indicata solo se la domanda prevede l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria ed indica, quindi, in indirizzo, un istituto collaboratore.

Il sottoscritto in qualità di
dell'impresa forma giuridica con
sede legale in prov., CAP
..... via e n. civ., tel.
..... fax

CHIEDE

che l'iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare delle agevolazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

nella qualità di cui sopra:

- di essere consapevole del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;
- che l'impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della presente domanda e, se di servizi, sotto forma di società regolare;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica allegata e negli eventuali altri allegati corrispondono al vero;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che, a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa, l'impresa non ha presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima graduatoria;

SI IMPEGNA

- a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima dell'erogazione delle stesse, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto dell'iniziativa di cui alla presente domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data del ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste della banca concessionaria di dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari dalla banca medesima per il completamento degli accertamenti istruttori;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

AUTORIZZA

fin da ora la banca concessionaria ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di

istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione delle domande;
 - di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e qualora l'iniziativa preveda l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
 - di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti le eventuali date di entrata in funzione per blocchi funzionalmente autonomi dei beni agevolati e la data di entrata a regime;
 - di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
 - di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute:
- * rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
- * maggiorate dei soli interessi legali in tutti gli altri casi.

timbro e firma
.....

<p>Spazio per l'autentica della firma (art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)</p>
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante.....
Il funzionario incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome.....
Luogo e data dell'identificazione:
Timbro e Firma

* * *

Allegato n. 11/b

**SCHEDA TECNICA
ALLEGATA AL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
AI SENSI DEL D.L. 22.10.1992, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 19.12.1992, N. 488**

Se la domanda alla quale la presente scheda è allegata è ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, indicare il n. di progetto completo della domanda originaria:/199.....

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1 - Denominazione forma giuridica

A2 - Codice Fiscale Partita IVA

A3 Impresa artigiana **SI** **NO**

A4 - Sede legale in, prov., CAP
via e n. civ., tel. fax

A5 - Sede amministrativa in, prov., CAP
via e n. civ., tel. fax

A6 - Legale rappresentante e qualifica
.....

A7 - Estremi dell'atto costitutivo

A8 - Scadenza:

A9 - Capitale sociale: £M., di cui versato: £M.
.....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

A10 - Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia:

cognome e nome	luogo e data di nascita	qualifica

A11 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di al n. dal

A12 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di al n. dal

A13 - Iscrizione all'INPS ufficio di dal settore
firma

A14 - DIMENSIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE È OBBLIGATORIA. VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

L'impresa è di:

piccola dimensione **media** dimensione **grande** dimensione

A15 L'impresa è controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera? **SI..... NO.....**

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA - ESSA VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON È OBBLIGATORIA)

A16 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA – VEDI ISTRUZIONI)

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

A17 - L'incaricato dell'impresa per la pratica è il Sig., tel.

A18 - Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza:

A4

A5

B1

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

B1 - Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti:

comune di, prov., CAP, via e n. civ.

B2 L'unità produttiva è situata in uno degli agglomerati dei Consorzi di industrializzazione **SI**
NO

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON È OBBLIGATORIA)

B3 - Settore di attività dell'unità produttiva:

estrattivo / manifatturiero

servizi

B4 - Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma:

B4.1 - precedente all'iniziativa:

..... ISTAT '91

B4.2 - successiva all'iniziativa: ISTAT '91

B5 - Tipologia del programma di investimenti:

nuovo impianto	ampliamento	ammodernamento	trasferimento
ristrutturazione	riconversione	riattivazione

B6 - (solo per gli ampliamenti) Ammontare degli investimenti fissi netti preesistenti dell'unità produttiva oggetto dell'iniziativa, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di avvio a realizzazione del programma o di sottoscrizione della presente domanda: £ M.

firma

B7 - Date effettive o previste relative al programma:

B7.1 - data (g/m/a) di ultimazione dell'eventuale programma precedente:/...../.....

B7.2 - anno dell'esercizio «precedente» l'avvio a realizzazione del nuovo programma

B7.3 - data (g/m/a) di avvio a realizzazione del nuovo programma:/...../.....

B7.4 - data (g/m/a) di ultimazione del nuovo programma:/...../.....

B7.5 - anno del primo esercizio «a regime» del nuovo programma:

B8 - Capacità di produzione e produzione effettiva, relative all'unità produttiva o all'«area produttiva da valutare» (leggere attentamente le istruzioni), negli esercizi «precedente» e «a regime» indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5 (ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio)

Esercizio precedente							
A Prodotti principali	B Unità di misura per unità di tempo	C Produzion e massima per unità di tempo	D N° unità di tempo per anno	E Produzione massima teorica annua	F Produzione effettiva annua	G Prezzo unitario medio (lire)	H Valore della produzion e effettiva
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Esercizio a regime							
A Prodotti principali	B Unità di misura per unità di tempo	C Produzion e massima per unità di tempo	D n. unità di tempo per anno	E Produzione massima teorica annua	F Produzione effettiva annua	G Prezzo unitario medio (lire)	H Valore della produzion e effettiva
Prodotto n. 1							
Prodotto n. 2							
Prodotto n. 3							
Prodotto n. 4							
Prodotto n. 5							
Prodotto n. 6							
Prodotto n. 7							
Prodotto n. 8							
Prodotto n. 9							
Prodotto n. 10							

B9 - Occupazione media (**in n. di unità e un decimale**) relativa all'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti, nei dodici mesi antecedenti la data di avvio a realizzazione e

nell'esercizio «a regime» (ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e non compilare le caselle con sfondo grigio):

dipendenti (n. di unità)	nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione	nell'esercizio «a regime»	variazione
- dirigenti			
- impiegati			
- operai			
Totale			

firma

B10 - Spese del programma (al netto dell'IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni (in milioni di lire)

(ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio):

spese	dirette	in leasing	totale
a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI	£M.	£M.	£M.
b) SUOLO AZIENDALE	£M.	£M.	£M.
c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI	£M.	£M.	£M.
d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	£M.	£M.	£M.
TOTALE	£M.	£M.	£M.

B11 - Numero di quote in cui si chiede che vengano rese disponibili le agevolazioni

2 quote

3 quote

(ATTENZIONE: IL NUMERO DI QUOTE RICHIESTO DEVE ESSERE COMPATIBILE CON LA DATA INDICATA AL PUNTO B7.4 E CON LA SUDDIVISIONE TEMPORALE DELLE SPESE INDICATA AL SUCCESSIVO PUNTO B12 - VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

B12 - Suddivisione delle spese di cui al punto B10 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato al punto B7.3 (in milioni di lire):

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Spese dirette	£M.	£M.	£M.	£M.	£M.	£M.
Spese leasing	£M.	£M.	£M.	£M.	£M.	£M.

C - ULTERIORI ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

C1 - Capitale proprio da investire nell'iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale sociale già versati o da versare negli anni solari di realizzazione del presente programma, a partire da quello di avvio a realizzazione indicato al punto B7.3 (leggere attentamente le istruzioni) e, comunque, entro la data di ultimazione indicata al punto B7.4:

anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Versamenti (£M.)

C2 - Le agevolazioni vengono richieste nella misura percentuale del:

(cifre)

(lettere)

di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva;

(ATTENZIONE: VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

firma

C3 - Elementi per il calcolo dell'indicatore ambientale

C3.1 - Contenimento e/o riduzione degli impatti ambientali:

(ATTENZIONE: VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

C3.1.1 - L'impresa aderisce o aderirà entro l'esercizio «a regime» della presente iniziativa al sistema comunitario di ecoaudit (Reg. 1836/93) e successive modificazioni o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001)?

SI **NO** **ALTRO**

(ATTENZIONE: IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA, NON RISPONDERE AI PUNTI DA C3.1.2 A C3.1.5 E RIPRENDERE DAL PUNTO C3.2 - IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA O «ALTRO», PROSEGUIRE DAL PUNTO C3.1.2 SEGUENTI)

C3.1.2 - L'impresa ha attuato o attuerà entro l'esercizio «a regime» della presente iniziativa un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto?

SI **NO** **ALTRO**

C3.1.3 - L'impresa ha attuato o attuerà entro l'esercizio «a regime» della presente iniziativa un piano di sicurezza interna, pur non essendo obbligata per legge, per prevenire i rischi industriali per l'ambiente?

SI **NO** **ALTRO**

C3.1.4 - L'impresa ha attuato o attuerà entro l'esercizio «a regime» della presente iniziativa un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto?

SI **NO** **ALTRO**

C3.1.5 - L'impresa ha diffuso o diffonderà entro l'esercizio «a regime» della presente iniziativa un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa?

SI **NO** **ALTRO**

C3.2 - Contenimento e/o riduzione dell'inquinamento e dei consumi delle risorse naturali (gli esercizi «precedente» e «a regime» sono quelli indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5):

(ATTENZIONE: VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

C3.2.1 - Quantità di rifiuti speciali, di cui al D. Lgs. 5.2.97, n. 22, generati per ogni miliardo di lire del «valore della produzione» presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa:

nell'esercizio «precedente»: (Kg per miliardo di lire) nell'esercizio «a regime»:
..... (Kg per miliardo di lire)

C3.2.2 - Quantità di rifiuti pericolosi, di cui al D. Lgs. 5.2.97, n. 22, generati per ogni miliardo di lire del «valore della produzione» presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa:

nell'esercizio «precedente»: (Kg per miliardo di lire) nell'esercizio «a regime»:
..... (Kg per miliardo di lire)

C3.2.3 - Acqua di processo consumata per ogni miliardo di lire del «valore della produzione» presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa:

nell'esercizio «precedente»: (mc per miliardo di lire) nell'esercizio «a regime»:
..... (mc per miliardo di lire)

C3.2.4 - Energia di processo consumata per ogni miliardo di lire del «valore della produzione» presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa:

nell'esercizio «precedente»: (T.E.P. per miliardo di lire) nell'esercizio «a regime»:
..... (T.E.P. per miliardo di lire)

C3.2.5 - Energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione in rapporto al totale dell'energia consumata :

nell'esercizio «precedente»: (%) nell'esercizio «a regime»: (%)

firma

D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

D1 - Conti economici dell'impresa relativi all'«ultimo bilancio consuntivo» ed all'esercizio «a regime» indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B7.5 (**importi in milioni di lire e a lire costanti**).

(ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio)

	ultimo consuntivo	a regime
Ricavi da vendite e prestazioni
Variazione rimanenze semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi
	_____	_____
A) Valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo
Servizi
Personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Canoni di leasing
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Altri costi della produzione
	_____	_____
B) Costi della produzione
	_____	_____
Risultato della gestione caratteristica (A-B)

D2 - Anno dell'ultimo bilancio consuntivo:

(ATTENZIONE: vedere le istruzioni)

firma

D3 - Stati patrimoniali dell'impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di sottoscrizione della presente domanda (**in milioni di lire**)

(ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio)

	ATTIVO	Penultimo	Ultimo
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B.I)	Immobilizzazioni immateriali
B.II)	Immobilizzazioni materiali
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie
B)	Immobilizzazioni (B.I+B.II+B.III)
C.I)	Rimanenze
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
C.II)	Crediti (C.II.1+C.II.2)
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C.IV)	Disponibilità liquide
C)	Attivo circolante (C.I+C.II+C.III+C.IV)
D)	Ratei e risconti
	TOTALE ATTIVO
	PASSIVO	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio
A.I)	Capitale sociale
A.II-VII)	Riserve
A.VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo
A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio
A)	Patrimonio netto
B)	Fondi per rischi e oneri
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
D)	Debiti (D.1+D.2)
E)	Ratei e risconti
	TOTALE PASSIVO

firma

D4 - Conti economici dell'impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di sottoscrizione della presente domanda (**in milioni di lire**)

(ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio)

	CONTO ECONOMICO	Penultimo	Ultimo
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5)	Altri ricavi e proventi
A)	Valore della produzione
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.7)	Servizi
B.8)	Godimento di beni di terzi
B.9)	Personale
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni
B.11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.12)	Accantonamenti per rischi
B.13)	Altri accantonamenti
B.14)	Oneri diversi di gestione
B)	Costi della produzione
	Risultato della gestione caratteristica (A - B)
C.15)	Proventi da partecipazioni
C.16)	Altri proventi finanziari
C.17)	Interessi e altri oneri finanziari
C)	Proventi e oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17)
D.18)	Rivalutazioni
D.19)	Svalutazioni
D)	 Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19)
E)	Proventi e oneri straordinari
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
	Imposte sul reddito d'esercizio

	Utile (perdita) dell'esercizio

firma

D5 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma e del capitale di esercizio (**in milioni di lire**) (ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio)
(ATTENZIONE: SOLO PER LE DOMANDE PER LE QUALI NON VIENE REDATTA LA PARTE NUMERICA DEL BUSINESS PLAN)

fabbisogno		fonti di copertura	
Immobilizzi agevolabili (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN LEASING)	Capitale proprio
Immobilizzi non agevolabili (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN LEASING)	Agevolazioni richieste per il programma (CON ESCLUSIONE DI QUELLE RELATIVE AI BENI ACQUISITI IN LEASING)
Capitale di esercizio	Altri finanziamenti a m/l termine
Quota capitale canone anticipato (SOLO PER IMMOBILIZZI IN LEASING)	Altre disponibilità (specificare):
Totale fabbisogni	Totale fonti

firma

Allegato n. 11/c

Istruzioni per la compilazione del Modulo per la richiesta delle agevolazioni e della Scheda tecnica (punto 5.3 della circolare)

La domanda di agevolazioni è predisposta a stampa in un unico modello valido, indifferentemente, per le iniziative promosse dalle imprese estrattive, da quelle manifatturiere e da quelle di servizi, riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o beni, in tutto o in parte, acquisiti tramite locazione finanziaria. Essa si compone di un «Modulo» per la richiesta vera e propria e di una «Scheda Tecnica», contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, da allegare al Modulo stesso insieme alla prevista documentazione. La domanda completa deve essere inoltrata ad uno dei soggetti convenzionati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a mano o corriere.

ATTENZIONE: nel caso di raccomandata postale o posta celere, quale data di presentazione della domanda si considera quella del timbro postale di spedizione ; nel caso di raccomandata a mano o

corriere, si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore) apposto sul frontespizio del Modulo.

ATTENZIONE: il Modulo e la Scheda Tecnica devono essere predisposti in un unico originale anche nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti «programmi misti»).

ATTENZIONE: una fotocopia della domanda di agevolazioni completa (Modulo e Scheda Tecnica) deve essere trasmessa alla Regione competente contestualmente all'invio dell'originale ad uno dei soggetti convenzionati (gli indirizzi completi dei singoli uffici regionali cui trasmettere la suddetta fotocopia sono riportati nell'Allegato n. 13 della circolare alla quale è allegato anche il presente modello di domanda).

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il n. di progetto prestampato. Non sono ammesse, in alcun caso, fotocopie del modulo a stampa al fine di non provocare duplicazioni dei numeri di progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopia del modulo, la domanda stessa **non sarà considerata valida**.

Destinatario – Destinatario della domanda di agevolazioni è il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al quale la stessa deve essere trasmessa esclusivamente per il **tramite di uno dei soggetti convenzionati** (l'elenco completo delle banche concessionarie e dei relativi istituti collaboratori è riportato nell'Allegato n. 10 della circolare alla quale è allegato anche il presente modello di domanda).

ATTENZIONE: L'impresa non deve in alcun caso trasmettere la domanda di agevolazione direttamente al Ministero, neanche in semplice copia.

Qualora il programma di investimenti preveda solo spese realizzate direttamente dall'impresa (si veda il punto B10 della Scheda Tecnica), la domanda deve essere trasmessa necessariamente ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero, a scelta dell'impresa stessa; qualora il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria (si veda il punto B10 della Scheda Tecnica), l'unico originale della domanda (e la relativa documentazione completa) deve essere trasmesso necessariamente all'istituto collaboratore locatore di tali beni, che provvederà ad inoltrarlo alla banca concessionaria indicata dall'impresa.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore locatore deve necessariamente essere uno di quelli convenzionati con la Banca concessionaria indicata dall'impresa, sul frontespizio del Modulo, per l'effettuazione dell'istruttoria.

ATTENZIONE: per ciascuna iniziativa non può essere previsto più di un istituto collaboratore e, quindi, più di un istituto locatore; fanno eccezione le operazioni in «pool», per le quali possono esservi più istituti locatori (tutti, comunque, convenzionati con almeno una delle banche concessionarie) dei quali uno solo, capofila del «pool» medesimo, svolge le funzioni di «istituto collaboratore» (quest'ultimo deve essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria).

Spazio riservato all'istituto collaboratore – nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata all'istituto collaboratore, quest'ultimo deve apporre in tale spazio il proprio timbro di accettazione recante la data del ricevimento.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore deve indicare in tale spazio se la domanda è pervenuta tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a mano o corriere e, nei primi due casi, nel trasmettere la domanda stessa alla banca concessionaria, deve allegare la busta originaria di spedizione dell'impresa, recante il timbro postale.

Spazio riservato alla banca concessionaria - la banca concessionaria deve apporre il timbro di accettazione recante la data del ricevimento, sia che la domanda pervenga direttamente dall'impresa che attraverso l'istituto collaboratore.

Bollo - l'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo.

Domanda di agevolazioni dell'impresa – indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica dell'impresa che richiede le agevolazioni.

ATTENZIONE: non è consentita la domanda di agevolazioni in nome e per conto di un'altra impresa

ATTENZIONE: al momento della sottoscrizione del modulo di domanda l'impresa richiedente deve essere già costituita (quella di servizi, sotto forma di società) e deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Per l'unità produttiva ubicata nel comune di – per «unità produttiva» si intende la struttura, anche articolata su più entità fisicamente separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni o di soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, dovranno essere individuate due distinte unità produttive. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan allegato alla domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unità produttiva ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unità produttiva la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuato), ancorché superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati.

Banca Concessionaria prescelta per l'istruttoria – questa indicazione è richiesta nel solo caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria e, quindi, come destinatario della domanda sia stato indicato un istituto collaboratore.

ATTENZIONE: la Banca concessionaria qui indicata e l'istituto collaboratore in indirizzo devono essere necessariamente convenzionati tra loro.

Il richiedente - La domanda deve essere formulata e sottoscritta, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15, dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa.

Impegno a dichiarare altre agevolazioni - il Modulo prevede, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a sottoscrivere una dichiarazione per quanto riguarda il cumulo delle agevolazioni con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche. L'impegno risulta peraltro espressamente circoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento, alle sole agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai medesimi beni della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92; sono pertanto escluse dal divieto di cumulo le normative le cui agevolazioni non possono essere riferite a specifici beni e che, avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli artt.92 e 93 del Trattato di Roma.

Dichiarazioni, Impegni, Autorizzazioni, Obblighi: NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni **non sarà considerata valida**.

SCHEDA TECNICA allegata al modulo per la richiesta delle agevolazioni

La Scheda Tecnica può essere compilata a mano o a macchina, utilizzando il modello a stampa o una fotocopia dello stesso, ovvero tramite *personal computer*, utilizzando lo specifico *software* predisposto dal Ministero, stampando il relativo *file* su normali fogli bianchi formato A4 (in tale ultima ipotesi il modello a stampa della Scheda Tecnica viene sostituito dal prodotto del *personal computer*). Le pagine della Scheda Tecnica comunque compilata devono essere poste nella corretta sequenza (A, B, C,), inserite all'interno del Modulo e cucite tra loro e con il Modulo stesso lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite (ivi comprese quelle del Modulo), al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni. Ciascuna pagina della Scheda Tecnica deve essere firmata, nell'apposito spazio in basso a destra, dallo stesso soggetto che firma il Modulo.

ATTENZIONE: per i programmi superiori a tre miliardi di lire, promossi da imprese estrattive o manifatturiere e per quelli superiori ad un miliardo di lire, promossi da imprese di servizi, ad eccezione dei programmi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'«area produttiva da valutare» (la definizione è contenuta nelle successive istruzioni al punto B8), è obbligatoria la predisposizione e la presentazione, in allegato alla domanda di agevolazione, del *business plan* in forma completa (parte numerica e parte descrittiva). I soggetti obbligati alla presentazione del *business plan* in forma completa e quelli che intendono produrlo comunque, pur non essendo obbligati, possono elaborare la seconda parte del *business plan* medesimo utilizzando lo specifico *software* predisposto dal Ministero. Tale *software* è lo stesso, richiamato in precedenza, che consente la compilazione della Scheda Tecnica di cui si tratta.

ATTENZIONE: qualora l'impresa utilizzi, per la compilazione della Scheda Tecnica e/o per l'elaborazione del *business plan* lo specifico *software* predisposto dal Ministero, deve obbligatoriamente trasmettere, insieme alla domanda su carta ed alla prescritta documentazione, anche copia della Scheda Tecnica e/o del *business plan* su supporto magnetico.

Domanda ripresentata – Qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, di un'altra domanda non agevolata o agevolata parzialmente nella precedente graduatoria a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, indicare il numero di progetto completo (comprensivo, cioè, dall'anno) della domanda originaria non agevolata o agevolata parzialmente.

ATTENZIONE: la domanda riformulata deve essere obbligatoriamente presentata alla stessa banca concessionaria alla quale è stata presentata la domanda originaria e che ha redatto l'istruttoria; ciò può avvenire anche tramite un istituto collaboratore (se è prevista l'acquisizione di beni in leasing, anche contrariamente a quanto indicato nella domanda originaria) ed anche diverso rispetto a quello della domanda originaria, purché, naturalmente, convenzionato con la banca concessionaria medesima.

ATTENZIONE: la riformulazione può avvenire una sola volta, entro i termini per la presentazione delle domande del primo bando utile successivo a quello della presentazione originaria, tenuto conto della rinuncia dell'impresa all'inserimento automatico della domanda.

ATTENZIONE: qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione di un'altra agevolata parzialmente (si ricorda che, in tale caso, la ripresentazione è consentita solo qualora, a fronte di tale agevolazione, non sia già stata richiesta alcuna erogazione), alla domanda stessa deve essere allegata

una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni già concesse secondo lo specifico schema definito dal Ministero (si veda l'Allegato n. 15).

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1 - ATTENZIONE: indicare nel primo campo la sola denominazione senza la forma giuridica; quest'ultima va indicata esclusivamente nel secondo campo.

A8 - ATTENZIONE: in caso di impresa individuale o di impresa senza scadenza, non fornire alcuna indicazione.

A10 - Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le società in accomandita semplice: il o i soci accomandatari; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società di capitali e per le cooperative: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

ATTENZIONE: tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione inferiore al limite al di sotto del quale, secondo la vigente normativa antimafia, non deve essere richiesta alcuna certificazione antimafia. Tale limite è attualmente pari a 50 milioni di lire.

A14 - La compilazione di tale punto è obbligatoria ed è finalizzata alla determinazione della misura agevolativa massima spettante all'impresa richiedente. **L'impresa** stessa, quindi, **deve essere necessariamente in grado di determinare correttamente la propria dimensione** secondo i criteri vigenti, tenendo presente che la data di sottoscrizione della domanda è quella dell'autentica della firma in calce al relativo Modulo.

ATTENZIONE: prima della compilazione di tale punto si raccomanda un'attenta lettura di quanto chiarito al punto 2.2 della circolare esplicativa alla quale il presente modello di domanda è allegato.

A15 - L'art.2359 del Codice Civile riguarda le società controllate e le società collegate.

ATTENZIONE: l'indicazione riguarda esclusivamente l'eventuale controllo da parte di una società estera.

Il citato art.2359 c.c., a proposito di società controllate, così recita:

Allegato n. 12

Documentazione da inviare alla banca unitamente al modulo di domanda delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

1) business plan, composto di due parti:

- la prima, descrittiva, contenente gli elementi e le informazioni di cui al punto 3.8 ed Allegato 7/a; tale prima parte è obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/92;
- la seconda, analitica e numerica che, con riferimento all'azienda nel suo complesso o, ove possibile e più rappresentativo, all'«area produttiva da valutare», sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, alle attività e passività, alle fonti ed agli impieghi, per ciascun esercizio, dagli ultimi consuntivi precedenti la sottoscrizione della domanda di agevolazione a quello di entrata a regime dell'iniziativa da agevolare (si vedano i prospetti di cui all'Allegato n. 7/c; tale seconda parte è obbligatoria tranne che per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'azienda o, secondo il caso, dell'«area produttiva da valutare»

2) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

3) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

4) bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, corredata di allegati esplicativi; per le imprese che non sono tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda quello/i disponibile/i e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci);

5) certificato di vigenza ovvero, per le ditte individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

6) documentazione necessaria alla richiesta, da parte della banca concessionaria, delle comunicazioni o delle informazioni antimafia (a seconda dell'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di «E», calcolato con la Formula n. 2 in Appendice alla circolare), comprendenti:

– per la richiesta delle comunicazioni (agevolazioni di importo compreso tra 50 e 300 milioni di lire:

* modello riepilogativo di cui all'Allegato 12/a contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti di cui al punto A10 del modulo di domanda;

– per la richiesta delle informazioni (agevolazioni di importo superiore a 300 milioni di lire):

* dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui all'Allegato 12/b, sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti, attestanti la sussistenza o meno di «familiari, anche di fatto, conviventi» nel territorio dello Stato e le esatte generalità degli stessi. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4.1.68, n. 15;

* modello riepilogativo di cui all'Allegato 12/c, uno per ciascuno degli stessi soggetti di cui sopra, contenente la trascrizione delle complete generalità del soggetto stesso e dei relativi familiari risultanti dalle dichiarazioni previste al punto precedente.

7) copia fotostatica dei Moduli di domanda e delle relative Schede Tecniche (queste ultime solo per le domande presentate dal terzo bando in poi) relativi ad altre iniziative temporalmente sovrapposte a quelle cui si riferisce la documentazione di cui ai punti precedenti; per le iniziative oggetto di domanda presentata sul medesimo bando ma successivamente a quella cui si riferisce la documentazione, le relative copie fotostatiche devono comunque essere trasmesse alla banca concessionaria entro i quindici giorni successivi al termine finale di presentazione delle domande stesse

Allegato n. 12/a

**Modello riepilogativo concernente i soggetti di cui al punto A10 del modulo di domanda, da inviare alla banca concessionaria per la richiesta della comunicazione antimafia
(Allegato n. 12, punto 6)**

n.	cognome e nome	luogo e data di nascita	qualifica (1)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(1) titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

Allegato n. 12/b

Dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di «familiari, anche di fatto, conviventi» nel territorio dello Stato, da inviare alla banca concessionaria per la richiesta delle informazioni antimafia (Allegato n. 12, punto 6)

Il sottoscritto, nato a, prov.
il, e residente in, prov., via e
n. civ., in qualità di (1) dell'impresa
..... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-
chiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

ai fini del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato Italiano (2) sono:

cognome e nome	nato a	il
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

per l'impresa
timbro e firma
.....

(1) titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandantario - consorziato - ecc.

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

.....

identificato mediante,

previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Il funzionario incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome

Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

.....

Allegato n. 12/c

Modello riepilogativo, da inviare alla banca concessionaria per la richiesta delle informazioni antimafia, uno per ciascuno dei soggetti di cui al punto A10 della scheda tecnica allegata al modulo di domanda, contenente la trascrizione delle complete generalità del soggetto stesso e dei relativi familiari (Allegato n. 12, punto 6)

n.	cognome e nome	luogo e data di nascita	qualifica (1)

(1) titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

Generalità dei familiari, anche di fatto, conviventi:

(coniuge - figlio/a - genitore - «familiare di fatto convivente» - ecc.)

n.	cognome e nome	luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Allegato n. 13**Uffici regionali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione
(punto 5.5 della circolare)**

regioni	indirizzo
PIEMONTE	Assessorato Industria Via Andrea Pisano, n. 6 - 10152 TORINO
VALLE D'AOSTA	Assessorato Industria Artigianato ed Energia Direzione attività produttive e zona franca P.zza della Repubblica, n. 15 - 11100 AOSTA
LOMBARDIA	Direzione Generale Attività Produttive Servizio Incentivazioni allo Sviluppo - Ufficio Qualità e Innovazione Via Sasseti, n. 32/2 - 20124 MILANO
TRENTINO-ALTO-ADIGE	Ufficio per la cooperazione Via Gazzoletti, n. 2 - 38100 TRENTO
VENETO	Giunta Regionale - Direzione Industria Cannaregio 2278 - 30121 VENEZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	Direzione Regionale dell'Industria Via Trento, n. 2 - 34100 TRIESTE
LIGURIA	Struttura Attività Produttive Via Fieschi, n.15 - 16121 GENOVA
EMILIA ROMAGNA	Direzione Generale Attività Produttive Via Aldo Moro, n. 30 - 40127 BOLOGNA
TOSCANA	Dipartimento Sviluppo Economico Responsabile U.O.C. Artigianato Servizio 8 Via di Novoli, n. 26 - 50127 FIRENZE
UMBRIA	Ufficio Industria Area Economia e Lavoro Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 PERUGIA
MARCHE	Servizio Artigianato Industria Via Tiziano, n. 44 - 60100 ANCONA
LAZIO	Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 ROMA
ABRUZZO	Settore Promozione Industriale Piazza Unione, n. 13 - 65121 PESCARA
MOLISE	Assessorato Industria Via Roma, n. 84 - 86100 CAMPOBASSO
CAMPANIA	Giunta Regionale Campana - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario Svil. e Promozione Attività Industriali Fonti Energetiche Isola A/6 Centro Direzionale - 80143 NAPOLI
PUGLIA	Assessorato all'I.C.A.- Settore Artigianato Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 BARI
BASILICATA	Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Incentivazioni Via Anzio, n. 44 - 85100 POTENZA
CALABRIA	Assessorato Industria Commercio e Artigianato Servizio 71 - Ufficio 236 Viale Cassiodoro- Palazzo Europa - 88100 S.MARIA DI CATANZARO
SICILIA	Assessorato Regionale Industria Via Ugo La Malfa, n. 4580 - 90145 PALERMO
SARDEGNA	Assessorato dell'Industria Viale Trento, n. 69 - 09100 CAGLIARI

Allegato n. 14

**Dichiarazione dell'impresa di rinuncia all'inserimento automatico nella graduatoria successiva
(punto 5.6 della circolare)**

Il sottoscritto, nato a, prov. il e residente in, via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualità di (1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.:

- di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/92, sottoscritta in data e recante il n./199..., riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese per £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2);
- che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione, formata con decreto ministeriale del, in posizione n. non utile per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste;
- di rinunciare all'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527 del 20.10.95 e successive modifiche e integrazioni .

L'impresa:
timbro e firma
.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....
Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

Allegato n. 15

Nota di comunicazione delle banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (punto 5.8 della circolare)

LA BANCA CONCESSIONARIA

All'impresa interessata

.....
.....

OGGETTO: Agevolazioni ai sensi della legge 19.12.1992, n. 488 – Dati proposti per il calcolo degli indicatori – Prog. n./199.....

Si fa riferimento alla domanda di agevolazioni richiamata in oggetto, presentata da codesta impresa ai sensi della legge 19.12.1992, n. 488, relativa ad un programma di investimenti riguardante l'unità produttiva ubicata nel comune di, prov.

A tale riguardo, secondo quanto previsto dal punto 5.8 della circolare del Ministero dell'Industria n. del, si comunica che, sulla base di quanto indicato da codesta impresa nella citata domanda ed a seguito dell'esame istruttorio condotto secondo le modalità e le procedure di cui al D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, i dati proposti al Ministero dell'Industria per il calcolo degli indicatori sono i seguenti:

- Capitale proprio attualizzato investito nell'iniziativa: £M.
- Come sopra, per le graduatorie speciali (1) £M.
- Investimento complessivo ammissibile £M.
- Investimento complessivo ammissibile attualizzato £M.
- Numero di occupati previsti «a regime» (.....) n.
- Numero di occupati attivati dall'iniziativa n.
- Percentuale richiesta dell'agevolazione massima concedibile %
- Punteggio dell'indicatore regionale n. punti
- Punteggio dell'indicatore ambientale n. punti

Timbro e firma
della banca concessionaria
.....

(1) Si fa riferimento alle graduatorie nelle quali l'iniziativa, in presenza di particolari misure agevolative e di particolari condizioni, viene inserita prioritariamente tipo «aree di crisi»

Allegato n. 16

**Dichiarazione dell'impresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale
(punto 6.1 della circolare)**

Il sottoscritto, nato a, prov. il e residente in, via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualità di (1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.:

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n./199..., riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese ritenute ammissibili per £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2);
- che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;
- di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo riformulare la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527 del 20.10.95 e successive modifiche e integrazioni .

L'impresa:
timbro e firma

.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....
Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

Allegato n. 17/a

Richiesta di erogazione dell'impresa, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

- in qualità di (1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.:
- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), da erogare in due/tre (2) quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n./199..., riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per £., di cui £. relative a beni da acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2);
 - (3) che, alla data del, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £., pari al % (4) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati o, nel caso di commesse interne, contabilizzati alla stessa data, che vengono tenuti a disposizione;
 - (3) che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni e/o la realizzazione degli stessi sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato:
 - * PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI £.
 - * SUOLO AZIENDALE £.
 - * OPERE MURARIE E ASSIMILABILI £.
 - * MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE £.
 - (3) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
 - (3) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;
 - (3) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato «nuovi di fabbrica»;

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza (2) quota del suddetto contributo

* a titolo di anticipazione (2)

* a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o realizzati direttamente (2);

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca
Agenzia n. via e n. civ. di coordinate bancarie

Si allega:

.....

.....

L'impresa:
timbro e firma

.....

Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento
(4) Indicare la percentuale con due cifre decimali

* * *

Allegato n. 17/b

Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

- in qualità di (1) della società (2) con sede legale in, via e n. civ.:
- che la società (2) è titolare di un contratto/di più contratti (3) di locazione finanziaria stipulato/i con l'impresa per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ.;
 - che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto, ai sensi della L. n. 488/92, la domanda di agevolazioni in data, recante il n./199...;
 - che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (3), da erogare in due/tre (3) quote uguali, a fronte di spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (3) per £., di cui £. relative a beni da acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire/acquisiti in locazione finanziaria (3)
 - (4) che, alla data del, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta società ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £., pari al % (5) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquisire in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati che vengono tenuti a disposizione;
 - (4) che le suddette spese sostenute sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato:
 - * PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI £.
 - * SUOLO AZIENDALE £.
 - * OPERE MURARIE E ASSIMILABILI £.
 - * MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE £.
 - (4) che le suddette spese si riferiscono esclusivamente ai beni di cui ai seguenti contratti di locazione, consegnati all'impresa con i seguenti verbali

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza (3) quota del suddetto contributo
 - * a titolo di anticipazione (3)
 - * a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai suddetti beni acquisiti dalla richiamata impresa in locazione finanziaria (3);

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. via e n. civ. di coordinate bancarie

Si allega:

.....

La Società:
timbro e firma

.....

Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Denominazione della società di leasing dichiarante
- (3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (4) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento
- (5) Indicare la percentuale con due cifre decimali

Allegato n. 17/c

Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato d'avanzamento (punto 7.4 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

- in qualità di (1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.:
- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), da erogare in due/tre (2) quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n./199..., riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per £., di cui £. relative a beni da acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente e £. relative a beni da acquisire/acquisiti in locazione finanziaria (2);
 - che le spese sostenute dall'istituto collaboratore per i beni di cui ai contratti di locazione ed ai verbali di consegna sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
 - che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;
 - che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato «nuovi di fabbrica».

L'impresa:
timbro e firma
.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

Allegato n. 18

Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione (punti 6.2 e 7.4 della circolare)

A) in caso di anticipazione

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità); la fideiussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilità e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilità, abbia effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fideiussore. Il Ministero dispone la restituzione della polizza o della fideiussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;

3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell'iniziativa e con esclusione delle imprese individuali:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione di impegno in tal senso sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione di impegno in tal senso sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato

c) nel caso di utili accantonati:

I - copia del bilancio approvato

II - copia autenticata del verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, dell'atto notarile di accantonamento dell'utile, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato e l'impegno al mantenimento dello stesso per tutta la durata del programma

d) nel caso di ammortamenti anticipati:

I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati

II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

4) nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

5) nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutto o in parte di beni in locazione finanziaria: copia autenticata del/i relativo/i contratto/i di locazione (qualora non già acquisito/i dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

6) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;

7) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;

8) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);

B) in caso di erogazione per stato d'avanzamento

6. certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

7. nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

8. solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;

9. solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli Allegati 19, 20, 21, 22 e 23.

Allegato n. 19

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov., il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo di £. a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n./199...., riguardante un programma di investimenti comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £. e documentate a consuntivo per £., relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ.
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà (2) a regime il
- che la documentazione finale di spesa relativa all'iniziativa in argomento, consistente in (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbucni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento;
- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità alla/e concessione/i e/o alla/e autorizzazione/i edilizia/e n. del e le opere interne in conformità alla/e relativa/e comunicazione/i a Sindaco del(4);
- che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data al Comune di, che l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente (2) pagata e che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria (5);
- che l'immobile ove viene esercitata l'attività (6) ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa (2)

*dall'origine

*per intervenute variazioni in regime ordinario

*a seguito di condono richiesto con domanda del al Comune di con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio;

- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva/»area produttiva da valutare» (2) a regime sono le seguenti (7):

A prodotti principali	B unità di misura per unità di tempo	C produzione massima per unità di tempo	D n. unità di tempo per anno	F produzione effettiva annua
Prodotto n. 1				
Prodotto n. 2				
Prodotto n. 3				
Prodotto n. 4				
Prodotto n. 5				
Prodotto n. 6				
Prodotto n. 7				
Prodotto n. 8				
Prodotto n. 9				
Prodotto n. 10				

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva in argomento è di n. (8);
- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a sé stante (2) destinato ad abitazione del custode è di mq e che detto fabbricato/corpo di fabbrica (2) è utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode (5);
- che gli impianti relativi all'unità produttiva in argomento non producono inquinamento;
- che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi n. 319/76 e n. 650/79 e successive modifiche e integrazioni/che l'impresa è autorizzata allo smaltimento degli scarichi industriali mediante impianti consortili o simili (2).

L'impresa:
timbro e firma
.....

Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

.....

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del regolamento:

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa

- * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
- * elaborati anche meccanografici di contabilità industriale
- * elaborati informatizzati

(4) Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla frase successiva

(5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate

(6) Anche se in locazione o comodato

(7) Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nella domanda di agevolazioni (si veda il punto B8 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda)

(8) Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nella domanda di agevolazioni (si veda il punto B9 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda)

Allegato n. 20

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa medesima (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £. a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n./199....., riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per £., di cui £. relative a beni acquistati e/o realizzati direttamente e £. relative a beni acquisiti in locazione finanziaria;
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà (2) a regime il
- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa, consistente in (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
- che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture relative ai beni acquistati direttamente dalla suddetta impresa sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento;
- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità della/e concessione/i e/o della/e autorizzazione/i edilizia/e n.dele le opere interne in conformità alla/e relativa/e comunicazione/i al Sindaco del(4);
- che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in dataal Comune di, che l'oblazione corrispondente è stata intera-

mente/parzialmente (2) pagata e che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria (5);

- che l'immobile ove viene esercitata l'attività (6) ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa (2):
 - * dall'origine
 - * per intervenute variazioni in regime ordinario
 - * a seguito di condono richiesto con domanda del al Comune di con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio;
- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva/»area produttiva da valutare» (2) a regime sono le seguenti (7):

A prodotti principali	B unità di misura per unità di tempo	C produzione massima per unità di tempo	D n. unità di tempo per anno	F produzione effettiva annua
Prodotto n. 1				
Prodotto n. 2				
Prodotto n. 3				
Prodotto n. 4				
Prodotto n. 5				
Prodotto n. 6				
Prodotto n. 7				
Prodotto n. 8				
Prodotto n. 9				
Prodotto n. 10				

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva in argomento è di n. (8);
- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a sé stante (2) destinato ad abitazione del custode è di mq e che detto fabbricato/corpo di fabbrica (2) è utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode (5);
- che gli impianti relativi all'unità produttiva in argomento non producono inquinamento;
- che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi n. 319/76 e n. 650/79 e successive modifiche e integrazioni/che l'impresa è autorizzata allo smaltimento degli scarichi industriali mediante impianti consortili o simili (2).

L'impresa:
timbro e firma
.....

Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento:
 - * copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
 - * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
 - * elaborati anche meccanografici di contabilità industriale
 - * elaborati informatizzati
- (4) Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla frase successiva
- (5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate
- (6) Anche se in locazione o comodato
- (7) Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nella domanda di agevolazioni (si veda il punto B8 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda)
- (8) Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nella domanda di agevolazioni (si veda il punto B9 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda)

Allegato n. 21

**Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi di
relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare
solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)**

Il sottoscritto, nato a, prov.
..... il, e residente in, prov., via e n.
civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) della società(2) con sede legale in
....., via e n. civ.

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. del un contributo di £. a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data e rubricata con il n./199..... riguardante un programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £. e documentate a consuntivo per £., relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ.
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà (2) a regime il
- che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in argomento, consistente in (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;

L'impresa:
timbro e firma
.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del regolamento:

- * copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
- * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
- * elaborati anche meccanografici di contabilità industriale

Allegato n. 22

**Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi di lire
relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare
la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa stessa (punto 8.4 della circolare)**

Il sottoscritto, nato a, prov.
..... il, e residente in, prov., via e
n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) della società(2) con sede legale in
....., via e n. civ.

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £. a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data e rubricata con il n./199..... riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per £., di cui £. relative a beni acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa e £. relative a beni acquisiti in locazione finanziaria;
- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa, consistente in (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
- che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture relative ai beni acquistati direttamente dalla suddetta impresa sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà (2) a regime il

L'impresa:
timbro e firma
.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del regolamento:
 - * copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
 - * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
 - * elaborati anche meccanografici di contabilità industriale

Allegato n. 23

**Dichiarazione dell'istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, da allegare alla documentazione finale di spesa
(punto 8.4 della circolare)**

Il sottoscritto, nato a,
prov. il, e residente in, prov.,
via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) della società(2) con sede legale in
....., via e n. civ.

- che la società (2) è titolare di un contratto di locazione finanziaria stipulato con l'impresa per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in, prov., via e n. civ.;
- che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto domanda di agevolazioni in data, rubricata con il n./19...;
- che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. del un contributo complessivo di £., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £., di cui £. relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per £., di cui £.relative a beni acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa e £.relative a beni acquisiti in locazione finanziaria attraverso la sottoscritta società;
- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquisiti in locazione finanziaria tramite la sottoscritta società, consistente in (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbouoni al di fuori di quelli già evidenziati.

La Società:
timbro e firma
.....

**Autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)**

.....

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

(2) Denominazione della società di leasing dichiarante

(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del regolamento:

- * copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
- * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
- * elaborati anche meccanografici di contabilità industriale
- * elaborati informatizzati